LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103
Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**

NUMERO 1\2025

- Le novità del decreto legge 105\2023 convertito nella legge 137/2023 di L. RAMACCI
- *Responsive regulation* e tutela penale dell'ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell'*enviromental restorative justice* di G. ROTOLO
- La "mera buona volontà" non premia: il ravvedimento operoso nei delitti contro l'ambiente al vaglio della Cassazione di G. TOSCANO
- Il concorso apparente tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale e gli ulteriori spazi per il reato eventualmente complesso di L. BIN
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

PROPRIETARIO EDITORE
Luca RAMACCI

DIRETTORE RESPONSABILE
Laura BIFFI

DIREZIONE SCIENTIFICA
Andrea DI LANDRO - Luca RAMACCI - Carlo RUGA RIVA

COMITATO SCIENTIFICO
Giuseppe AMARELLI, Roberto BARTOLI, Mauro CATENACCI, Donato CASTRONUOVO, Luigi CORNACCHIA, Francesco D'ALESSANDRO, Monica DELSIGNORE, Michael FAURE, Eliseu FRÌGOLS BRINES, Gianluigi GATTA, Alberto GARGANI, Antonino GULLO, Vittorio MANES, Anna Maria MAUGERI, Alessandro MELCHIONDA, Claudia PECORELLA, Marco PELISSERO, Chiara PERINI, Nicola PISANI, Luis Ramon RUIZ RODRIGUEZ, Paulo SOUSA MENDES, Antonio VALLINI, Gastone ANDREAZZA, Pasquale FIMIANI

COMITATO REVISORI
Maurizio BELLACOSA, Costanza BERNASCONI, Mario Caterini, Giovanni DE SANTIS, Massimiliano DOVA, Fabio FASANI, Emanuela FRONZA, Antonio FINIZIO, Gabriele FORNASARI, Marco GAMBARDELLA, Elio LO MONTE, Giuseppe LOSAPPIO, Adelmo MANNA, Gabriele MARRA, Luca MASERA, Antonella MASSARO, Andrea PERIN, Marco PIERDONATI, Giuseppe ROTOLO, Ivan SALVADORI, Elisa SCAROINA, Licia SIRACUSA, Carlo SOTIS, Mariangela TELESCA, Grazia Maria VAGLIASINDI, Alberta Leonarda VERGINE, Stefano ZIRULIA, Aldo ACETO, Alberto GALANTI, Giuseppe NOVIELLO, Roberto LOSENGO, Carlo MELZI D'ERIL

RESPONSABILE REDAZIONE
Anna SCIACCA

REDAZIONE
Niccolò BALDELLI, Mattia COLOMBO, Riccardo Ercole OMODEI, Maria Ludovica PARLANGELI, Giuditta RUSSO

LEXAMBIENTE è una rivista online, completamente gratuita che ha lo scopo di stimolare la discussione critica nella comunità scientifica dei penalisti accademici, nel mondo degli avvocati e dei magistrati, tutti fautori, nei rispettivi ruoli, di un diritto penale da sempre dominato dal formante giurisprudenziale, e proprio per questo bisognoso, ci pare, di attenzione critica da parte della dottrina.

L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (double blind peer review) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia penale ambientale.

La Rivista ospiterà articoli, saggi, note a sentenza e recensioni, anche di diritto straniero e comparato, concernenti il diritto penale ambientale in senso ampio, comprensivo non solo degli inquinamenti ma anche della tutela del territorio, del paesaggio, degli animali, degli OGM, della salute pubblica ecc.

Verrà dedicata particolare attenzione ai temi più attuali nella discussione pubblica e scientifica così come nella realtà giudiziaria.

L'ambizione è di far dialogare in modo costruttivo teoria e prassi, partendo dai problemi di tutela per giungere a soluzioni teoricamente fondate e rispettose dei principi e delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

I contributi (articoli, saggi, note a sentenza, recensioni) vanno sottoposti alla redazione all'indirizzo redazione.lexambiente@gmail.com e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento. La rivista è autonoma rispetto alla già nota lexambiente.it che continua ad essere operativo pubblicando, come sempre dal 1998, contributi più snelli e di taglio meno teorico e novità legislative e giurisprudenziali, tutti conservanti nell'archivio di oltre 17.000 documenti.

La rivista è edita con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca.
Coordinamento editoriale, progetto grafico e supporto redazionale sono a cura dell'Associazione Lexambiente

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

INDICE N. 1/2025

Editoriale……..….I

Le novità del decreto-legge 105/2023 convertito nella legge 137/2023
di L. RAMACCI...……..…..……..…..….1

Responsive regulation e tutela penale dell'ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell'*enviromental restorative justice*
di G. ROTOLO….…….……13

La "mera buona volontà" non premia: il ravvedimento operoso nei delitti contro l'ambiente al vaglio della cassazione
di G. TOSCANO …….……...…..31

Il concorso apparente tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale e gli ulteriori spazi per il reato eventualmente complesso
di L. BIN…..…….……...……...50

Osservatorio normativo…….63
Osservatorio dottrina……..66
Osservatorio giurisprudenza……...71

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

Il primo numero del 2025 contiene quattro contributi.

Luca Ramacci analizza le principali novità introdotte dal decreto-legge n. 105 del 2023 in tema di intercettazioni (ora esplicitamente applicabili al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), incendio boschivo, disciplina dei rifiuti e confisca per sproporzione.

Giuseppe Rotolo si interroga, in un saggio di ampio respiro dedicato al rapporto tra *Responsive regulation* e tutela penale dell'ambiente, sugli auspicabili percorsi di valorizzazione dell'*enviromental restorative justice*. Mediante un'interpretazione evolutiva in senso riparativo, l'Autore argomenta in ordine alla valorizzazione della disciplina contenuta nella Parte VI-*bis* del Testo Unico Ambientale.

Giuseppe Toscano commenta la prima sentenza della Suprema Corte intervenuta sull'interpretazione del ravvedimento operoso (art. 452-*decies* c.p.); emerge una lettura oggettivistica dell'adoperarsi "per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori..."; l'Autore si interroga poi sulla scarsa attrattività della disposizione premiale e prova a ipotizzare talune correzioni per renderla più allettante.

Infine, Ludovico Bin analizza una sentenza della Corte di appello di Firenze, intervenuta sul noto caso dell'incendio boschivo del Monte Serra nel pisano; il *focus* del commento riguarda il concorso apparente di norme tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale, con applicazione del solo primo, più grave reato; l'Autore trae spunto dalla pronuncia per analizzare ulteriori casi di interferenza tra disastro ambientale e diverse fattispecie di incendio, concludendo nel senso della applicabilità della figura del reato eventualmente complesso.

Last but not least, una buona notizia, che premia il lavoro (del Comitato Direttivo, del Comitato scientifico e della redazione) svolto negli oltre sette anni di attività della Rivista: Anvur ha riconosciuto a "*Lexambiente. Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente*" la classe A per l'area 12 (Scienze giuridiche).

Confidiamo che questo importante traguardo sia di sprone per ulteriormente attrarre contributi di qualità, sia da parte degli Autori più esperti che da parte dei giovani più promettenti.

Buona lettura

Andrea Di Landro Luca Ramacci Carlo Ruga Riva

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

LE NOVITÀ DEL DECRETO-LEGGE 105\23 CONVERTITO NELLA LEGGE 137\2023

INNOVATIONS OF DECREE-LAW 105\23 CONVERTED INTO LAW 137\2023

di Luca RAMACCI

Abstract. Il presente contributo consiste nella rielaborazione dell'intervento dell'autore in occasione del seminario "Il diritto ambientale in trasformazione" tenutosi il 21 febbraio 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo ed analizza le modifiche apportate dal decreto-legge n. 105 del 2023 a più disposizioni che direttamente o indirettamente riguardano la tutela dell'ambiente.

Abstract. This contribution consists of a re-elaboration of the author's speech at the seminar 'Environmental Law in Transformation' held on 21 February 2025 at the Department of Law of the University of Palermo and analyses the amendments made by Decree-Law no. 105 of 2023 to several provisions that directly or indirectly concern environmental protection.

Parole chiave: Intercettazioni, rifiuti, incendio boschivo

Keywords: Interceptions, waste, forest fire

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le modifiche riguardanti le intercettazioni – 3. Il delitto di incendio boschivo ed altre modifiche "minori" – 4. La disciplina dei rifiuti – 5. La confisca per sproporzione

1. Premessa

Le disposizioni di cui oggi ci occupiamo sono state introdotte con il consueto sistema del decreto-legge e contenute in 35 articoli. Vengono prese in considerazione dieci diverse materie prevedendo, peraltro, l'emanazione di sei provvedimenti attuativi.

Il decreto-legge 105/2023, convertito nella legge 137/2023, prende in considerazione un variegato numero di materie, quali processo penale, processo civile, recupero delle tossicodipendenze, salute, cultura, personale di magistratura e pubblica amministrazione ed in questa macedonia di norme si rinvengono anche disposizioni che riguardano la materia ambientale.

Sinceramente, non ho capito dove fossero i presupposti di necessità ed urgenza che giustificavano il ricorso al decreto-legge per intervenire su queste materie.

La cosa non mi sorprende più di tanto, perché il legislatore, specie in campo ambientale, ci ha abituati a cose ben peggiori, che tutti quelli che si occupano di questo specifico settore ben conoscono.

Si tratta, peraltro, di disposizioni non particolarmente rilevanti, almeno per quanto riguarda quelle che mi è stato chiesto di trattare, tanto che sono rimasto sorpreso quando mi è stato assegnato questo argomento.

Gli interventi modificativi hanno riguardato non soltanto la specifica normativa ambientale, ma anche altre norme che comunque assumono rilievo in questo settore.

2. Le modifiche riguardanti le intercettazioni

Gli interventi di modifica riguardano, in primo luogo, le intercettazioni, di cui si occupa l'articolo 1 del decreto-legge.

Senza entrare nei particolari relativi alla materia nel suo complesso, sempre oggetto di animato dibattito, va segnalato, per quel che qui interessa, l'art. 1, comma 1, laddove si prevede che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni, dettata dall'articolo 13 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge n. 203 del 1991), si applichi anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso).

Questa modifica dovrebbe, almeno in gran parte, risolvere una questione molto dibattuta che riguardava il delitto di traffico di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

Come tutti sanno, attualmente questo delitto è contenuto nel codice penale insieme agli altri delitti contro l'ambiente, ma in precedenza era stato introdotto dapprima nel "decreto Ronchi", per poi transitare nel d. lgs. 152\2006, subendo peraltro modifiche, prima di finire nel codice penale.

Tutti questi passaggi avevano creato una serie di problemi ed uno di questi riguardava proprio l'inserimento di questo articolo tra quelli considerati dall'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. come già segnalato[1].

In molti, dimenticando che questa disposizione riguarda specificamente l'attribuzione di indagini per determinati reati alle procure distrettuali, ritenevano o escludevano il delitto di traffico illecito di rifiuti (chiamiamolo così per comodità) tra quelli cosiddetti di criminalità organizzata.

In pratica, l'inserimento tra i reati di competenza della procura distrettuale comportava tutta una serie di conseguenze - si pensi soltanto alla possibilità di applicare le misure di prevenzione ed a tutte le altre norme processuali specifiche che richiamano i reati di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. - che precedentemente non erano previste per questo specifico reato.

Si era a posto quindi, in linea generale, il problema della possibile collocazione del reato che qui ci interessa tra quelli di criminalità organizzata.

La questione si poneva, in maniera particolare, anche riguardo alle intercettazioni, perché in dottrina si era ritenuto che potesse procedersi ad attività di intercettazione ai sensi dell'art. 13 del d. l. 152\91 anche per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di

[1] Sulla questione v. RAMACCI, *Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452*-quaterdecies *cod. pen.)* in questa *Rivista*, n. 4/2021.

rifiuti, sebbene questo articolo di legge facesse solo un generico riferimento al concetto di delitti di "*criminalità organizzata*", senza una specifica elencazione[2].

Si era quindi cercato di stabilire se questo delitto rientrasse tra quelli di criminalità organizzata propriamente detti, perché le affermazioni della dottrina non sembravano del tutto convincenti.

In particolare, non aiutava, nella classificazione del reato tra quelli di criminalità organizzata, la collocazione, per così dire, "topografica" all'interno dell'art. 51 comma 3-*bis* del codice di procedura, perché leggendolo sembrava potersi affermare che il richiamo fosse effettuato *a titolo autonomo,* come sostenuto da parte della dottrina[3], e considerava l'esigenza di attribuire le indagini al Pubblico Ministero distrettuale in considerazione delle *modalità di commissione del reato,* caratterizzato da condotte quasi sempre poste in essere in un ambito territoriale esteso, che richiede un particolare coordinamento in ambito investigativo.

Altri, sempre in dottrina[4], tuttavia, vedevano invece nella giurisprudenza delle Sezioni Unite ed, in particolare, nella sentenza "Scurato" del 2016[5] un indirizzo interpretativo che riconosceva la natura di reato di criminalità organizzata anche al delitto di traffico illecito.

Ora, senza entrare nei particolari, va detto che questa sentenza veniva richiamata con riferimento specifico alla massima ufficiale, che sembrava suggerire questa soluzione[6], la quale tuttavia non trovava - secondo me - conferma nella motivazione, dove si fa riferimento ad una "*pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato, apparato che deve peraltro assumere 'un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti*"".

Questo portava a ritenere riconducibili a pieno titolo alla criminalità organizzata le ipotesi di concorso tra reati associativi e delitto di cui all'art. 452-*quaterdeciesi* c.p., con tutte le relative conseguenze, compresa la possibilità di procedere ad attività di intercettazione ai

---

[2] V., ad es. DI LEO, *Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Modifiche in tema di competenza*. Relazione all'incontro di studio "Nuove frontiere di contrasto al crimine ambientale" organizzato dall'Uff. del referente per la formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, 12 aprile 2011.

[3] LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.?,* in questa *Rivista*, n. 4\2020, p. 1.

[4] GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, p. 334 e ss.

[5] Cass. Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906.

[6] "*In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli, comunque, facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato*".

sensi dell'art. 13 d. l. 152\91, conseguenze però da escludere nelle ipotesi in cui il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito non presentasse tali caratteristiche.

Questa soluzione interpretativa trovava poi conferma in una successiva sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione[7] che, non si sa perché, soltanto un anno dopo la sua pubblicazione allarmava il governo, tanto da indurlo a pubblicare un comunicato stampa dove, citando espressamente questa sentenza, si manifestava preoccupazione per i processi in corso, evidenziando la necessità di una urgente norma di interpretazione autentica.

Queste affermazioni suscitavano perplessità, tanto che Gianluigi Gatta in una nota di commento, evidenziava l'anomalia di un intervento con decreto-legge per superare un'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, peraltro da una sezione semplice[8].

Ora, visti gli ulteriori interventi in tema di giustizia da parte dell'attuale governo, forse tale sorpresa non ci sarebbe stata.

Con il decreto-legge, dunque, si è ovviato a quanto precedentemente illustrato estendendo il regime particolare delle intercettazioni di cui si è detto anche a quei delitti che precedentemente, secondo un'interpretazione a mio avviso corretta, venivano esclusi da quelli di criminalità organizzata.

C'è da aggiungere soltanto che una successiva decisione della seconda sezione penale ha individuato la natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, di questa disposizione[9].

---

[7] Cass. Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, Di, Rv. 283499 "*In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di "criminalità organizzata", di cui all'art. 13 d. l. 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolarne l'attività*". La sentenza è commentata in *sistemapenale.it* da TESSITORE, *Sulla nozione di 'criminalità organizzata' ai fini della disciplina in deroga delle intercettazioni*.

[8] GATTA, *Note a caldo a margine dell'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105*, in *sistemapenale.it*, 11 agosto 2023.

[9] Cass. Sez. 2, n. 47643 del 28/09/2023, Putignano, Rv. 285524 "*In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d. l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina 'speciale' di cui all'art. 13 d. l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate*". La sentenza è stata pubblicata su *sistemapenale.it*, 2023 con nota di TORIELLO, *La prima pronuncia della Corte di cassazione sul decreto-legge n. 105 del 2023: quella introdotta in materia di intercettazioni è norma di interpretazione autentica* (nella nota l'Autore prende anche in rassegna tutta la giurisprudenza).

Inutile dire che, nonostante l'ampio dibattito che si è sviluppato intorno a questo argomento, nessuno dei commentatori ha minimamente preso in considerazione il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, confermando il fatto che la materia ambientale poco interessa anche quando riguarda fatti di una certa rilevanza.

3. Il delitto di incendio boschivo ed altre modifiche "minori"

Altro intervento di rilievo riguarda il delitto di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* c.p.

Come è noto, questo reato è stato introdotto nel codice penale, con un decreto-legge, nel 2000 e, con la legge 21 novembre 2000 n. 353 "*Legge – quadro in materia di incendi boschivi*", all'art. 2 è fornita la definizione di "incendio boschivo".

Quella legge prevede, tra l'altro, significative disposizioni attinenti alla disciplina urbanistica ed a quella di tutela del paesaggio.

L'art. 423-*bis* ha subito, nel tempo, diverse modifiche, l'ultima delle quali è stata attuata proprio con il decreto-legge di cui ci stiamo occupando.

In primo luogo, è stato ampliato l'ambito di applicazione del reato.

All'originaria previsione, che riguardava la condotta di chi cagiona un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è stato aggiunto un riferimento alle *zone di interfaccia urbano-rurale*.

La definizione di queste zone è stata introdotta dall'art. 5 del d. l. 120/2021 nella legge quadro n. 353/2000 sugli incendi boschivi[10].

Sono tali le "*zone, aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta*".

Si tratta, quindi, di zone dove "*il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile*" come ricordato nella documentazione relativa lavori preparatori.

Ciò, peraltro, presuppone l'introduzione di una serie di obblighi e di prescrizioni finalizzati alla corretta gestione della vegetazione limitrofa agli insediamenti abitativi.

[10] In tema v. G. REYNAUD *Il restyling del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti* in questa Riv. n. 4/2021, p. 85.

È stata poi elevata la pena edittale minima sia per l'ipotesi colposa che per quella dolosa.

Inoltre, è stato inserito un nuovo comma che prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto "*con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri"*.

Altre modifiche sono state apportate all'art. 423-*ter*, il quale individua pene accessorie ed è stato introdotto nel codice penale nel 2021 insieme all'articolo 423-*quater*, che prevede la confisca.

È stata aggiunta, quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo, anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni (contestualmente è stato eliminato il riferimento al reato di incendio boschivo dall'elenco dei reati di cui all'art. 32-*quater* c.p. per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la p.a.).

Va poi citata, ma solo per completezza, dato che non credo possa particolarmente interessare in questa Regione, la modifica apportata alla legge 157/1992 sulla caccia mediante l'inserimento, nell'art. 30, della lettera c-*bis* per punire l'abbattimento, la cattura o la detenzione di esemplari di *orso bruno marsicano*.

La disposizione aggiunge questa specifica tipologia di orso appenninico, differente rispetto ad altre popolazioni di orsi, alle altre particolari specie già protette dalla lettera c) del medesimo articolo: orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.

4. La disciplina dei rifiuti

Un'innovazione di rilievo è invece rappresentata dalla trasformazione, nell'art. 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dell'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo a reato contravvenzionale, prevedendo l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Anche in questo caso, così come prima per il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*, occorre limitare l'esame alle nuove disposizioni, non potendosi qui considerare nel dettaglio tutte le questioni che sono state affrontate nel tempo relativamente all'abbandono di rifiuti e

che sono ancora oggetto di dibattito.

È quindi sufficiente ricordare che, anche prima delle modifiche, le condotte prese in considerazione nell'art. 255, comma 1 e nell'art. 256, comma 2 riguardavano l'abbandono il deposito e l'immissione di rifiuti.

Le condotte considerate dalla norma (abbandono, deposito incontrollato, immissione) sono state individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in assenza di una definizione, così come l'abbandono è stato distinto da altre condotte penalmente sanzionate, come, ad esempio, la discarica abusiva, evidenziandone la natura occasionale e discontinua rispetto a quella abituale e, in un certo senso, organizzata relativa all'attività di discarica.

La distinzione tra l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 256 e l'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma 1 veniva individuata nel fatto che l'art. 256 è espressamente rivolto ai "*ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti*" che abbandonano rifiuti, mentre l'art. 255 si rivolge a "*chiunque*" pur facendo salvo il disposto dell'articolo 256.

Il diverso trattamento sanzionatorio veniva giustificato su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente della condotta di abbandono se posta in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti, questi ultimi individuati dalla giurisprudenza in modo estremamente ampio come qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima[11].

Un'ulteriore differenza è rappresentata anche dal diverso contenuto che le due disposizioni hanno anche attualmente.

L'art. 256, comma 2, infatti, si riferisce esclusivamente all'abbandono effettuato in violazione del divieto per così dire, "generale" di cui all'art. 192, commi 1 e 2, mentre l'art. 255, oltre a richiamare il medesimo divieto, menziona anche quelli di cui agli art. 226, comma 2 (che vieta l'immissione di taluni imballaggi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani), e 231, commi 1 e 2 (in materia di demolizione di veicoli fuori uso).

Le modifiche apportate hanno lasciato inalterato l'impianto generale dell'art. 255 trasformandolo, tuttavia, da violazione amministrativa a reato, prevedendo, in luogo della sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro, la pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

[11] Cfr., *ex pl.*, Cass. Sez. 3, n. 37603 del 09/09/2021, Pardo, Rv. 282332.

Resta fermo l'aumento fino al doppio in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

Conseguentemente, anche l'abbandono di rifiuti da parte del privato è ora sanzionato penalmente.

Le due disposizioni (art. 255 e 256), come osservato in dottrina richiamando la giurisprudenza[12], continuano ad essere in rapporto di specialità tra loro, essendo l'art. 256 caratterizzato dalla specifica individuazione dell'autore, che tra l'altro consente di qualificarlo come reato proprio.

La modifica normativa ha reso necessari alcuni chiarimenti da parte degli uffici di Procura alla polizia giudiziaria.

Si ha notizia di questi provvedimenti dal momento che è ormai diffusa l'abitudine di rendere pubbliche le direttive date alla polizia giudiziaria[13].

È evidente la preoccupazione di questi uffici di evitare il proliferare di denunce anche per fatti di minima consistenza.

Per quel che si è potuto vedere, le indicazioni fornite hanno preso in considerazione, in particolare, l'art. 9 della legge 689/1981 in tema di rapporto di specialità tra sanzioni amministrative e penali ed il richiamo contenuto nell'art. 254 del decreto legislativo 152 del 2006.

Sulla base di queste disposizioni si è fatto riferimento all'articolo 15 del Codice della strada, laddove, indicando alcuni "atti vietati", come recita l'intestazione, prende in considerazione l'abbandono di rifiuti (sulle strade, ovviamente).

In particolare, è vietato:

- *depositare rifiuti* o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (art. 15, lett. f);

- *insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti* o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15, lett. f-*bis*);

- *apportare o spargere fango o detriti* anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni (art. 15, lett. g);

- *scaricare*, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di

[12] PAONE, *L'abbandono di rifiuti commesso dal titolare di un'impresa: questioni ancora aperte,* in *rgaonline.it.*
[13] V., ad es. le direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Parma (https://procura-parma.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=AEC8883&modelId=1503) e da quella di Verona (https://www.arpat.toscana.it› snpa › get_allegato),

qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura (art. 15, lett. h);

- *gettare* dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (art. 15, lett. i).

Si è così sostenuto, in maniera condivisibile, che eventuali condotte riconducibili a quelle prese in considerazione dall'articolo menzionato, in ragione del rapporto di specialità rispetto all'articolo 255 del decreto 152/2006, comportano soltanto l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada.

La Corte di cassazione non ha ancora avuto modo di affrontare la questione occupandosi della nuova formulazione dell'articolo 255, anche se è prevedibile che non mancherà occasione in futuro.

Nel frattempo, può osservarsi che le finalità perseguite dal codice della strada riguardano, in ragione della collocazione dell'articolo 15 nel capo dedicato alla tutela delle strade, la *manutenzione delle strade e delle aree pubbliche,* sicché le relative sanzioni amministrative sono previste per violazioni di divieti che riguardano esclusivamente attività che potrebbero incidere sulla normale gestione della strada.

L'articolo 255 riguarda, invece, la tutela dell'ambiente e sanziona l'abbandono dei rifiuti per ragioni diverse, segnatamente per l'impatto ambientale conseguente.

Le condotte descritte dal Codice della strada si riferiscono al "*deposito*" di rifiuti, attività che presuppone il mantenimento di un controllo sugli stessi, a meno che non si tratti dell'utilizzazione di un termine improprio, si vieta, poi, di "*insudiciare*", di "*insozzare*" e di "*spargere fanghi e detriti*", tutte attività che evidenziano come lo scopo del legislatore, in questi casi, sia quello di mantenere le strade in condizioni ottimali anche con finalità di sicurezza della circolazione.

L'individuazione della disciplina applicabile in relazione a specifiche condotte andrà effettuata tenendo conto di queste differenze e tale verifica risulterà certamente agevole laddove l'abbandono di rifiuti, per quantità, dimensioni e tipologia, sia tale da non corrispondere alle fattispecie astratte individuate dalle norme sulla circolazione stradale.

Altrettanto condivisibilmente, le direttive impartite hanno tenuto conto dei divieti di cui agli gli art. 232-*bis* e 232-*ter* riguardanti, rispettivamente, i rifiuti di prodotti da fumo ed il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, che sono, però, sanzionati dal comma 1-*bis* dell'art. 255, ove sono indicate anche le sanzioni amministrative applicabili.

La trasformazione dell'abbandono di cui all'articolo 255 da illecito amministrativo a

reato comporta, poi, un'ulteriore conseguenza, determinata da un richiamo effettuato nel sesto comma dell'articolo 256-*bis* in materia di combustione illecita di rifiuti, il quale stabilisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 se le condotte di cui al comma 1 (appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata) hanno ad oggetto i rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, lett. e) (rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

Prima delle modifiche apportate dal d. l. 105\2003, in caso di violazione era dunque applicabile la sanzione amministrativa mentre ora, in mancanza di uno specifico intervento del legislatore sull'articolo 256-*bis* che è rimasto immutato, in ragione del richiamo all'art. 255, dovrà applicarsi la sanzione penale.

L'articolo 256-*bis* contiene, inoltre, un ulteriore riferimento, nel secondo comma, all'articolo 255, ma del tutto generico, che non modifica la situazione preesistente, essendo stabilito che le stesse sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 256-*bis* sono applicabili nei confronti di chi pone in essere condotte di abbandono (ovvero illecita gestione o traffico illecito di rifiuti) in funzione della successiva combustione illecita.

5. La confisca per sproporzione

L'ultimo aspetto da trattare riguarda la confisca per sproporzione.

Il decreto-legge è intervenuto sull'articolo 240-*bis* c.p., il quale prevedeva tale confisca soltanto per i delitti di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452-*octies*, primo comma, c.p.), nonché per l'articolo 452-*quaterdecies* che non era espressamente richiamato ma che rientrava tra i casi in cui è ammessa la confisca in quanto menzionato dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura di cui si è detto anche in precedenza.

Con la modifica apportata, la confisca per sproporzione è ora possibile anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.) e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Chi ha redatto il testo del decreto-legge, però, non avvedendosi del contenuto dell'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p., ha espressamente inserito nell'art. 240-*bis* il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* che viene così richiamato due volte.

Il legislatore peraltro è recidivo, perché questa duplicazione si era già verificata in precedenza.

L'art. 1, comma 4 legge 68\2015, nell'introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale, aveva infatti modificato l'articolo 12-*sexies*, comma 1, d. l. 306\1992, recante "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*" e convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 comprendendovi, oltre ai delitti di cui agli artt. 452-*quater* e 452-*octies*, comma, anche quello allora sanzionato dall'art. 260 d. lgs. 152\06 cod. proc. pen.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, con l'art. 31, aveva ulteriormente modificato l'art. 12-*sexies* introducendovi, tra l'altro, un espresso richiamo ai delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., tra i quali, come già detto, era compreso, a seguito delle modifiche ad esso apportate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'art. 260 d. lgs. 152\06 il quale risultava, conseguentemente, richiamato due volte nell'art. 12-*sexies*.

A tale situazione si era ovviato con il d. l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, nel sostituire nuovamente il testo dell'art. 12-*sexies*, aveva mantenuto il richiamo all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. eliminando la duplicazione del richiamo con il riferimento espresso all'art. 260 d. lgs. 152\06.

Le medesime disposizioni erano poi transitate nell'art. 240-*bis* cod. pen. introdotto dal d. lgs. 21\ 2018, n. 21 (il quale peraltro modificava ulteriormente l'art. 12-*sexies*).

Ora, con le ultime modifiche la duplicazione è ricomparsa.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

RESPONSIVE REGULATION E TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE. PERCORSI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'*ENVIROMENTAL RESTORATIVE JUSTICE*

RESPONSIVE REGULATION AND THE CRIMINAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT: PATHWAYS FOR ENHANCING ENVIRONMENTAL RESTORATIVE JUSTICE

di Giuseppe ROTOLO

Abstract. L'articolo si interroga sull'opportunità di arricchire il sistema di tutela penale dell'ambiente con strumenti autenticamente riparativi, coerentemente con l'approccio noto come *environmental restorative justice*. Premessa la distanza tra questi ultimi e altri dal contenuto meramente riparatorio, l'indagine si sofferma in particolare sulla *responsive regulation*, quale schema giuridico che combina un momento regolativo e uno di *enforcement* e consente appunto l'adozione di logiche *restorative*. Mediante un'interpretazione evolutiva in senso riparativo, si argomenta in ordine alla valorizzazione della disciplina contenuta nella Parte VI-*bis* del Testo Unico Ambiente nella prospettiva delineata.

Abstract. The article questions the appropriateness of enriching the criminal protection system of the environment with restorative legal tools, consistent with the approach known as environmental restorative justice. Premised on the distance between the latter and others with a merely restorative content, the investigation dwells particularly on responsive regulation, as a legal scheme that combines a regulatory and an enforcement moment and allows precisely for the adoption of restorative justice logics. Through an evolutionary interpretation in a restorative sense, arguments are made for the enhancement of the regulations contained in Part VI-*bis* of the legal act known as 'Testo Unico Ambiente' in the perspective outlined.

Parole chiave: Environmental restorative justice, responsive regulation, pyramidal enforcement, riforma 'Cartabia', prescrizioni estintive in materia ambientale

Key words: Environmental restorative justice, responsive regulation, pyramidal enforcement, 'Cartabia' reform, environmental injunctions and oblations

SOMMARIO: 1. La distanza tra la mera riparazione materiale delle offese e approcci autenticamente *restorative* – 2. L'*Environmental restorative justice* di fronte all'esigenza di prevenire le offese all'ambiente – 3. La praticabilità di un modello di tutela responsivo in materia ambientale – 4. La necessità di un cambiamento di paradigma – 5. La parte VI-bis del TUA quale occasione per la "*evolutionary restorative interpretation*" in campo ambientale – 6. Analogie e corrispondenze tra il *restorative toolkit*, gli elementi di regolazione responsiva e le strategie di conservazione delle risorse ecologiche

1. La distanza tra la mera riparazione materiale delle offese e approcci autenticamente *restorative*

Il dibattito dottrinale attorno ai temi della giustizia riparativa ha di recente orientato l'attenzione alla sua possibile declinazione in materia ambientale e risulta piuttosto frequente a livello terminologico l'utilizzo dell'espressione *environmental restorative justice*[1]. Il ricorso a tale formula pare offrire un contributo importante per comprendere l'essenza del relativo approccio: vi si può cogliere, infatti, (meglio che in altre proposte che pure sono emerse nel dibattito) una sorta di valenza biunivoca all'arricchimento dei due ambiti di riflessione, l'uno attinente alla *restorative justice*, l'altro alla tutela dell'ambiente, attraverso il loro incontro[2].

Valutare se a questo specifico contesto si addicano gli strumenti di giustizia riparativa e, ancora, se essi possano risultare particolarmente appropriati a tale scopo esige certamente la definizione – se non del

[1] A cominciare dal titolo della recente e organica pubblicazione sul tema: PALI - FORSITH - TEPPER, *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, Cham, 2022. Nell'ottobre del 2024, inoltre, proprio in Italia, a Milano, ha avuto luogo un importante convegno internazionale, organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, intitolato appunto *Environmental Restorative Justice*. Al tema era stata precedentemente dedicata un'intera *issue* della rivista intitolata "*The International Journal of Restorative Justice*", la numero 1 del volume 4 dell'annata del 2021: tra i tanti contributi collocati in quel fascicolo, si segnalano l'editoriale di PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth: restoring response-ability*, pp. 3 ss.; come pure un articolo, nel cui titolo compare appunto l'espressione *environmental restorative justice*: FORSYTH - CLELAND - TEPPER - HOLLINGWORTH - SOARES - NAIRN - WILKINSON, *A future agenda for environmental restorative justice*, pp. 17 ss. L'iniziativa editoriale, peraltro, si colloca in continuità con un convegno sul tema, organizzato presso l'Università di Lovanio nell'aprile del 2019, in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni dell'istituzione (cfr. PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth*, cit., p. 3). All'*environmental restorative justice*, infine, è dedicato uno dei *working groups* attivi nell'ambito dell'*European Forum for Restorative Justice*.

[2] PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth*, cit., p. 6: "*what we have called 'environmental restorative justice' refers essentially both to the ways in which restorative justice can be used in the context of environmental harms, crimes and conflicts and to the ways in which an environmental agenda can contribute to the evolving field of restorative justice (...). This agenda, while focusing on environmental issues, originates essentially from within the restorative justice movement, and is an agenda still to be fully delineated and defined*".

catalogo puntuale di strategie operative, che è ampio e costantemente in divenire[3] – del suo fondamento e della relativa idea di giustizia[4]. Tra i valori essenziali che essa esprime, e che anche con riguardo alla tutela dell'ambiente è inderogabile conservare quale tratto peculiare della stessa, senz'altro rientra il carattere dialogico e la conseguente inclusività nella gestione del conflitto di tutte le parti coinvolte[5]. Proprio tramite la partecipazione anche di chi nell'ambito dei rimedi giuridici *tradizionali* non ha 'voce in capitolo' è possibile perseguire quel proposito di ricucitura dei legami sociali, recisi dal fatto criminale, la quale vale appunto a qualificare come trasformativo[6] l'approccio in parola[7].

Muovendo da questa premessa, tuttavia, emerge chiaramente la differenza con la riparazione esclusivamente materiale dell'offesa[8], in cui si risolvono peraltro diversi istituti di cui è ricca la disciplina concernente la tutela penale dell'ambiente anche nell'ordinamento nazionale. Questi ultimi, in effetti, non possono essere acriticamente riportati entro il perimetro della *restorative justice*[9]: essi, infatti, perseguono

---

[3] PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth*, cit., p. 6; BRAITHWAITE, *Foreword*, in PALI - FORSITH - TEPPER, *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, cit., p. VIII, il quale segnala come si tratti in effetti di un "*rich blend of theory and green restorative practice*". Precisa, inoltre: "[*t*]*his reaches far beyond the practice of set piece restorative justice conferences. It is art, theatre, film, poetry, healing rituals of everyday life, restorative jurisprudence, intergenerational and United Nations justice in ecosystem restoration, green decolonisation, environmental learning, restorative regulation, green markets, and green democratic innovation*".

[4] Per una ricca e profonda presentazione di quella riparativa come innovativa idea di giustizia, di recente si veda GARAPON, *Pour une autre justice. La voie restaurative*, Parigi, 2025.

[5] PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth*, cit., p. 6: "*The dialogic element of environmental restorative justice reduces social distance and domination in an area where distance and domination are enormous, and often the cause of the harm. When engaging in this area, we enter into a world of systemic injustices, extreme power imbalances and high victim vulnerability* (Aertsen, 2018). *We are often told in restorative justice to avoid bringing together people when there are power imbalances. But how will that power difference be corrected or that gap closed if we do not engage in some form of power sharing? Not through activities that make the victim more vulnerable and further empower the offender, but those that make the offender more vulnerable and empower the victim. Restorative justice processes have to be conceived, therefore, also as distance-reducing and power-sharing mechanisms. Often, affected communities are silenced and left out of important decisions that regard them, while restorative justice's democratising elements of voice and participation are in line with the communities' and public's right to participate in decision-making, access to information and access to justice*".

[6] L'utilizzo di tale attributo è valorizzato in modo particolare nell'ambito di quel filone che è appunto denominato "*transformative justice*": LLEWELLYN, *Transforming restaurative Justice*, in *The International Journal of Restorative Justice*, 2021, pp. 374 ss.; EAD, *Restorative justice: thinking relationally about justice*, in DOWNIE - LLEWELLYN (Eds.), *Being relational: reflections on relational theory and health law and policy*, Vancouver, 2011, pp. 89 ss.

[7] Il punto è emerso nitidamente sin dagli studi pionieristici sul tema: cfr. PRESTON, *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime,* in *Criminal law journal*, n. 35/2011, pp. 136 ss. Più di recente, ribadiscono questo aspetto FORSYTH - PALI - TEPPER, *Environmental Restorative Justice: An Introduction and an Invitation*, in PALI - FORSITH - TEPPER, *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, cit., pp. 2 ss.

[8] Per un inquadramento generale del tema, si veda DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio,* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, n. 2/2015, pp. 236 ss.; con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 162-*ter* c.p., cfr. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato* ex *art. 162*-ter *c.p.: deflazione senza* Restorative Justice, in *Dir. Pen. Proc.*, 2017, pp. 1274 ss.

[9] Anche solo con riferimento alle previsioni normative contenute nel Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, ne constano alcune che definiscono la riparazione come specifico contenuto di sanzioni accessorie (art. 452-*duodecies*, rubricato "Ripristino dello stato dei luoghi") e altre che la inquadrano quale nucleo di previsioni dal contenuto premiale, in vista della attenuazione della pena (art. 452-*decies* c.p., "Ravvedimento operoso"). Nella disciplina del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, oggi collocato all'art. 452-*quaterdecies* c.p., è prevista un'ipotesi particolare di "*ordine di ripristino*"

il recupero, per quanto possibile, del contesto naturale quale spazio fisico; mentre alla giustizia riparativa (autenticamente intesa) compete un diverso e più profondo significato, di rilievo anche sociale e comunitario, che certamente trascende la dimensione esclusivamente materiale dei primi[10].

In questo senso, pertanto, si può ritenere che se la riparazione delle offese arrecate alle risorse ecologiche rappresenta una componente di una più articolata risposta *restorative*, evidentemente comunque essa non la esaurisce[11].

Questo punto, con le relative implicazioni sul piano terminologico, è stato colto proprio nell'ambito della recente riflessione attorno alle potenzialità dell'*environmental restorative justice*. V'è infatti chi, enfatizzando le differenze semantiche degli attributi "*reparative*" e "*restorative*"[12], ha utilizzato il primo aggettivo proprio per individuare una serie di strumenti che – in relazione alle tradizionali risposte sanzionatorie – valorizzano appunto l'esigenza di recupero della risorsa materiale[13]. Tale riflessione, peraltro, è stata condotta in chiave critica rispetto all'ipotesi di generale adozione del modello *restorative* per la tutela dell'ambiente, laddove specialmente in risposta alle offese arrecate a tale interesse da grandi operatori economici, nello svolgimento delle relative attività, risulterebbero più appropriati interventi di natura riparatoria[14].

D'altra parte, la praticabilità di modelli autenticamente *restorative* nell'ambito della tutela penale dell'ambiente potrebbe tuttavia trovare un buon argomento a proprio favore nelle criticità che incontrano,

---

nei casi di condanna o di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e la subordinazione della sospensione condizionale della pena "*all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente*". Molteplici sono, inoltre, le norme di tale segno che popolano il Testo Unico Ambiente, come pure vocazione riparatoria pare ascrivibile al sistema di prescrizioni estintive delle contravvenzioni ambientali, di cui alla parte VI-*bis* TUA, di cui si dirà meglio nel prosieguo. Per una discussione critica di questi profili, si veda PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali*, in *Studi in onore di Lucio Monaco* (a cura di BONDI - FIANDACA - FLETCHER - MARRA - STILE - ROXIN – VOLK), Urbino, 2020, pp. 647 ss.

[10] La distinzione tra i due piani è coltivata anche da DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cass. Pen.,* 2022, pp. 2027 ss..; ID, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, cit., pp. 265 ss.

[11] PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth*, cit., p. 6: "*the environmental restorative justice perspective is driven essentially by the principles of harm reparation, restoration and healing, and in that it is deeply aligned with the environmental restoration movement (...). As a result of restorative processes, a plan of action or a restorative contract which contains suggestions to prevent or repair harms and damages can be drawn*".

[12] Probabilmente, alle radici di tale equivoco è la stessa resa linguistica in italiano, con il concetto di giustizia riparativa, di quell'universo più articolato e composito di risposte al reato che in inglese – a seconda dei contenuti specifici di ciascuna ipotesi – è riportabile alla *reparative* o alla *restorative justice*. La terminologia più ampia consente dunque di distinguere la mera riparazione materiale dell'offesa da approcci autenticamente "*restorative*" ed è per questo motivo che talvolta nel testo si ricorre a questo aggettivo, in lingua inglese, per indicare un approccio fedele alle istanze più autentiche della giustizia riparativa.

[13] WHITE, *Reparative justice, environmental crime and penalties for the powerful*, in *Crime, Law and Social Change*, 67(2), 2017, pp. 117 ss.; ID, *Restorative Justice, Repairing the Harm and Environmental Outcomes*, in PALI - FORSITH - TEPPER, *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, cit., pp. 39 ss.

[14] Al contrario, il ricorso a strumenti di *restorative justice* risulterebbe appropriato per offese arrecate all'ambiente da "*individual offenders*" e "*small firms*", così da garantire una risposta *tailor-made* alle peculiarità dei singoli casi: così WHITE, *Restorative Justice, Repairing the Harm and Environmental Outcomes*, cit., pp. 39 ss.

per altro verso, le scelte volte alla sola riparazione materiale delle offese. Si consideri, in tal senso, che le norme vigenti, le quali introducono e disciplinano simili strumenti, subordinano la loro praticabilità alla sussistenza delle condizioni materiali che ne consentano la realizzazione: spesso nella descrizione delle relative previsioni normative si incontra l'inciso "*ove tecnicamente possibile*"[15], o formulazioni simili, con riguardo alla misura del ripristino dello stato dei luoghi. Il dato vale certamente a segnalare all'evidenza che il recupero delle qualità ecologiche di una realtà che sia stata offesa non rappresenta una prospettiva sempre realizzabile. Tale affermazione non dipende soltanto dalla complessità tecnica degli interventi necessari, che non consente di dare per scontata la ripristinabilità della risorsa ecologica; né dagli impedimenti di natura giuridica che pure talvolta si frappongono alla effettiva praticabilità di tali misure[16]. Una ragione peculiare di tale circostanza, infatti, è ravvisabile anche nel carattere dinamico degli ecosistemi naturali[17], in ragione del quale il ripristino della condizione ecologica, specie se intervenuto a distanza di molto tempo dalla compromissione, non consentirebbe certo di colmare appieno l'evoluzione che quella avrebbe avuto, nell'arco temporale effettivamente trascorso, qualora l'offesa non fosse intervenuta.

2. L'*Environmental restorative justice* di fronte all'esigenza di prevenire le offese all'ambiente

Dalle considerazioni che precedono è possibile cogliere anche un'implicazione ulteriore e dalla portata più ampia.

In effetti, se la riparazione materiale delle offese all'ambiente e, a maggior ragione, il ripristino della condizione ecologica originaria non sono sempre materialmente realizzabili, ciò concorre ad avvalorare la prioritaria rilevanza di misure preventive in tale ambito di tutela. Del resto, quello di prevenzione costituisce appunto uno dei principi di governo della materia ambientale, esplicitamente riconosciuto a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972[18], tra i cui contenuti rientra, come suggerito dal dato etimologico, il necessario coordinamento temporale degli interventi, che dunque possano ricorrere *prima*[19]

[15] È questa la formula contemplata dall'art. 452-*duodecies* c.p.; "*ove possibile*" reca, invece, il testo dell'art. 452-*decies* c.p.
[16] Come è noto, infatti, a norma degli articoli 242 ss. TUA, può essere tenuto alla bonifica dei siti contaminati soltanto il responsabile dell'inquinamento e non anche il proprietario incolpevole, che cioè nessun ruolo abbia avuto nella causazione del danno alla risorsa ecologica. Per simili profili, nella prospettiva dei rapporti tra la contravvenzione posta a chiusura del procedimento amministrativo che prende avvio con gli obblighi di comunicazione all'autorità competente (art. 257 TUA) e l'attuale previsione del delitto di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.), si veda di recente MASPERO, *Omessa bonifica: alcune riflessioni sulla responsabilità penale del proprietario incolpevole*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2022, pp. 516 ss.
[17] Sul punto, sia consentito rinviare a ROTOLO, *La tutela penale degli "ecosistemi" e della "biodiversità"*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, in particolare pp. 133 ss.
[18] In particolare con riferimento ai principi 7 e 21 ivi contenuti.
[19] Lo esprime compiutamente il principio di azione preventiva, riconosciuto tra quelli di governo della materia ambientale dall'art. 191, co. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

della compromissione della risorsa ecologica e rappresentare auspicabilmente un'istanza di protezione della stessa.

Anche da questa prospettiva, pertanto, emerge la rilevanza della coordinata temporale, che pure è un tema cruciale nelle questioni concernenti la tutela dell'ambiente, specie quanto alle dinamiche di realizzazione delle offese a tale interesse. Può considerarsi un dato ormai acquisito, infatti, come la causazione delle stesse derivi spesso dall'accumulo seriale nel tempo, perlopiù con riferimento allo svolgimento di attività produttive in contesti che attivano peculiari ragioni di rischio per la risorsa ecologica, di fatti lesivi di scala certamente minore se autonomamente considerati, ma di notevole gravità quanto alle conseguenze aggregate[20].

È in ragione di simili circostanze che – notoriamente – le offese all'ambiente restano a lungo 'invisibili'[21] e 'silenti'[22], per poi drammaticamente erompere all'attenzione (dapprima a livello sociale, cui talvolta segue l'attivazione di rimedi istituzionali) secondo lo schema dell'inquinamento storico[23]. Analoghe considerazioni valgono anche per la compromissione di interessi ulteriori, quale conseguenza secondaria, e cronologicamente successiva, del pregiudizio arrecato alle risorse ecologiche. La tempestività dell'intervento, pertanto, rappresenta certamente un requisito essenziale delle strategie di tutela ai fini dell'interruzione della propagazione "a conseguenze ulteriori"[24] delle offese all'ambiente oltre che, auspicabilmente, della prevenzione di queste ultime.

Del resto, l'indirizzo in senso preventivo delle scelte politico-criminali in tale ambito risulta oggi confermato anche da opzioni di valore operate a livello di *Grundnorm* dell'ordinamento giuridico, se solo

---

[20] Si consideri, a tal proposito, la distinzione tra il modello di "illecito massivo" e quello di "illecito regolatorio", quest'ultimo "produttivo di danno solo se *serializzato",* proposta da CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *Leg. Pen*., 27 luglio 2018, p. 2.

[21] DAVIES - FRANCIS - WYATT, *Taking invisible crimes and social harms seriously*, in DAVIES - FRANCIS - WYATT (Eds.), *Invisible crimes and social harms*, New York, 2014, pp. 1 ss.; BRISMAN, *The visual acuity of climate change*, in *Invisible crimes and social harms*, cit., pp. 61 ss.

[22] Per questi profili, si veda NIXON, *Slow violence end the Enviromentalism of the Poor*, Cambridge, 2011, che definisce il concetto di "slow violence" nei termini seguenti: "*By slow violence I mean a violence that occurs gradually and out of sight, a violence of delayed destruction that is dispersed across time and space, an attritional violence that is typically not viewed as violence at all. Violence is customarily conceived as an event or action that is immediate in time, explosive and spectacular in space, and as erupting into instant sensational visibility. We need, I believe, to engage a different kind of violence, a violence that is neither spectacular nor instantaneous, but rather incremental and accretive, its calamitous repercussions playing out across a range of temporal scales. In so doing, we also need to engage the representational, narrative, and strategic challenges posed by the relative invisibility of slow violence*" (p. 2).

[23] Per la cui definizione sia consentito rinviare a ROTOLO, *Historical Pollution: In Search of a Legal Definition*, in CENTONZE - MANACORDA (Eds.), *Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes*, Cham, 2017, p. 61: "*We begin by proposing a partial definition of the phenomenon which emphasizes its main feature – the temporal – and on this basis exploring its further implications. Thus, we propose that 'historical pollution' stands for the pollution of sites and natural resources (intended as the relevant behaviour), which started or took place in the past, due to industrial activities or other production-related activities. Historical pollution usually entails the emergence – or the persistence – of contamination of sites and natural resources (meant as the effect of such a conduct) a long period of time after the original pollution took place*".

[24] Il già richiamato art. 452-*decies* c.p., come è noto, prevede una circostanza attenuante, con diminuzione della pena dalla metà a due terzi, proprio nei confronti di chi "*si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori*".

si considera che la riforma costituzionale, la quale ha di recente interessato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha esplicitamente individuato nelle "future generazioni" l'indefettibile referente finalistico delle strategie di tutela allestite per le risorse ecologiche[25].

In questa prospettiva, allora, l'approccio riparativo (autenticamente inteso) si mostra particolarmente indicato e al contempo foriero di qualche criticità.

Quanto al primo aspetto, la valenza comunitaria degli strumenti di *restorative justice* consente certamente di riconoscere in questi ultimi la particolare attitudine a cogliere le peculiarità delle offese all'ambiente nella loro proiezione lesiva verso interessi individuali, quali la salute e l'incolumità, in relazione ad ampi gruppi di persone – e non esclusivamente con riguardo ai singoli –, per via della loro prossimità alle fonti di inquinamento. Altrettanto appropriati, per le stesse ragioni, essi risultano con riferimento pure alla tutela delle dimensioni culturale e sociale attribuibili allo spazio naturale: come è stato sottolineato, infatti, in particolare per questi aspetti, la risposta riparativa parrebbe poter meglio garantire le esigenze rigenerative determinate dalle peculiarità di simili offese[26].

D'altra parte, anche gli strumenti propri della *restorative justice*, se intesi come complementari ai rimedi tradizionali[27], e dunque attivati necessariamente *a posteriori* rispetto alle offese, rischierebbero comunque di risultare intempestivi quanto all'esigenza prioritaria di prevenire le stesse.

Una certa consapevolezza al riguardo emerge chiaramente pure nella tematizzazione dell'approccio in esame: stando al programma assegnato nello specifico all'*environmental restorative justice*, in effetti, puntuale attenzione è riservata proprio alla prevenzione, che – insieme alla riparazione delle offese – è considerata uno dei momenti essenziali alla sua concretizzazione[28]. Tenendo conto delle specifiche dinamiche di realizzazione delle offese all'ambiente, pertanto, sarebbe importante allestire una strategia

---

[25] Sulle ricadute in ambito penalistico della riforma costituzionale, si vedano DE FRANCESCO, *Note brevi sulla 'questione ambientale'. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela*, in *Leg. Pen.*, 30 ottobre 2023, pp. 1 ss.; CINCOTTA, *Note minime in occasione di alcune recenti riforme. L'integrazione dell'art. 9 Cost., una riforma davvero necessaria? La tutela penale del patrimonio culturale come materia codicistica "riservata"*, in *Sist. Pen.*, 26 maggio 2023, pp. 1 ss.; ROTOLO, *Beni comuni come beni giuridici: una prospettiva critica*, in *Leg. Pen.*, 13 febbraio 2023, pp. 1 ss.: RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò* (a cura di DODARO - DOVA - PECORELLA - RUGA RIVA), Torino, 2022, pp. 185 ss.; SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *Leg. Pen.*, 6 giugno 2023, pp. 1 ss.

[26] PERINI, *Restorative Justice and Environmental Criminal Law: A Virtuous Interplay,* in PALI – FORSITH - TEPPER, *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, cit., p. 52.

[27] Come è noto, la complementarità con il sistema e il modello di giustizia penale rappresenta uno dei tratti distintivi della disciplina organica di giustizia riparativa, che è stata introdotta con il d. lgs. 150/2022 (la c.d. riforma Cartabia), desumibile, in particolare dal contenuto dell'art. 58, co. 1, a norma del quale *"[l]'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo*".

[28] PALI - AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth*, cit., p. 6: "*Essentially, a restorative ethos and praxis to environmental harms calls attention a) to the necessity to repair the harms that have been done to the environment, to its human and other-than-human inhabitants and to communities, their infrastructure and future generations, and b) to build different relational and ethical systems that prevent future harm*".

riparativa che possa assicurare un intervento tempestivo ed efficace su quelle dal minimo impatto lesivo, onde al contempo contenere il rischio che ne derivino di scala ben maggiore.

3. La praticabilità di un modello di tutela responsivo in materia ambientale

Nell'orizzonte ampio degli strumenti giuridici riconducibili a logiche autenticamente riparative, quello che parrebbe combinare al meglio l'attitudine a un intervento preventivo e la piena coerenza con i principi propri di tale modello di giustizia è quello noto come *responsive regulation*[29]. Benché non rientri nel *toolkit* della *restorative justice* strettamente inteso, esso non soltanto si segnala per una certa congruenza con gli ideali espressi da tale approccio[30], ma rappresenta al contempo uno strumento 'operativo', utile dunque all'implementazione in concreto di pratiche con quelli coerenti.

Esso è costituito di due momenti: quello regolativo – più nello specifico, di *self regulation*, originariamente concepito con particolare riferimento alla *compliance* aziendale – e quello di *enforcement*, che segue una logica progressiva secondo lo schema 'piramidale'. Pertanto, "*per sistema responsivo si intende un modello preventivo graduale, impiegato da un ordinamento per rispondere a eventi pericolosi o dannosi in prima battuta con iniziative interlocutorie e riparative (che coinvolgono direttamente le parti del conflitto* – i.e. *autore del reato e persone offese e danneggiate – allo scopo di svolgere una riflessione critica sul reato e sulle conseguenze da questo provocate e convenire a un accordo riparativo) e, nel caso di fallimento di tali misure, mediante misure sanzionatorie progressivamente più coercitive, nel rispetto dell'*extrema ratio"[31].

Proprio l'aspetto da ultimo sottolineato nella citazione che precede mette in luce la particolare adeguatezza del modello responsivo a introdurre e declinare gli strumenti di giustizia riparativa nell'ambito dell'ordinamento penale. In effetti, la prioritaria rilevanza del momento regolativo rispetto a quello di *enforcement* e la dinamica di funzionamento del sistema in parola, attraverso risposte di crescente entità, paiono pienamente coerenti con l'idea di sussidiarietà dell'intervento sanzionatorio. La prima fase di *enforcement* è votata alla spinta, mediante incentivi e *persuasion*, a scelte di *voluntary compliance*[32];

[29] Come è noto, il modello è stato elaborato e sviluppato soprattutto da John Braithwaite. Anche per l'apprezzamento dell'evoluzione nel tempo della relativa concezione, si vedano AYRES - BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Trascending the Deregulation Debate*, New York - Oxford, 1992; BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York - Oxford, 2002; ID, *Regulatory Capitalism. How it works, ideas for making it work better*, Cheltenham - Northampton, 2008, pp. 87 ss.
[30] BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, cit., pp. 30 ss.
[31] Così SPRICIGO, *Un approccio "responsivo" per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2014, p. 117. Per una valorizzazione del modello in parola, si veda anche MAZZUCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, pp. 408 ss.
[32] BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, cit., p. 31.

soltanto in seconda battuta, si ricorre ad approcci e strumenti coerenti con logiche di deterrenza o di incapacitazione[33].

Proprio la metafora della piramide rende plasticamente la gradualità dell'*enforcement*. In effetti, le risposte sanzionatorie dal contenuto afflittivo vengono relegate al vertice della figura solida e attivate soltanto a seguito di una sorta di *escalation* sanzionatoria che procede di pari passo con la progressione dell'offesa, in caso cioè di mancato ravvedimento da parte del singolo ovvero di pertinace protrazione del suo comportamento inosservante. Al contempo, i rimedi più severi assumono la funzione di vere e proprie "*benign big guns*"[34] e cioè rappresentano un monito di deterrenza, utile tuttavia a garantire la maggiore effettività degli approcci orientati alla *persuasion*. In altri termini, nell'ambito del *pyramidal enforcement* l'obiettivo primario non coincide con l'applicazione delle sanzioni più gravi, ma semmai con il coinvolgimento fruttuoso del singolo nelle attività di interlocuzione avviate dall'autorità in vista del contenimento dei rimedi a quelli riportabili alla logica riparativa e collocati alla base della piramide[35].

Alcune caratteristiche proprie del modello in questione, inoltre, ne attestano la peculiare appropriatezza per la gestione delle offese all'ambiente, come precisato dallo stesso Autore[36] che per primo ne ha elaborato i contenuti e come del resto dimostrano anche i richiami a esso coltivati dalla dottrina italiana che si è occupata del tema[37].

In primo luogo, esso si distingue per una certa flessibilità del suo stesso funzionamento: è fondato su un principio adattativo e fa dipendere la risposta istituzionale dalla scelta del singolo in ordine alla proposta formulatagli dall'autorità, anche di ravvedimento postumo, a seguito dell'avvenuto riscontro della violazione. Ne discende, pertanto, il carattere dinamico – e non statico – dello strumento giuridico in parola e, in particolare, la valorizzazione del momento partecipativo che lo contraddistingue[38].

---

[33] BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, cit., p. 32.
[34] AYRES - BRAITHWAITE, *Responsive Regulation*, cit., pp. 19 ss.
[35] Si tratta, in effetti, di un modello di *enforced self-regulation*. Cfr., al riguardo, AYRES - BRAITHWAITE, *Responsive Regulation*, cit., pp. 101 ss.
[36] BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, cit., p. VII ss.
[37] Si vedano, di recente, DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo,* Torino, 2020, pp. 87 ss.; VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della Enforcement Pyramid,* in *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra* hard law *e* soft law (a cura di GULLO - MILITELLO - RAFARACI), Milano, 2021, pp. 549 ss.; PORFIDO, Restorative justice*, approcci regolatori* responsive *e crimini ambientali d'impresa. Riflessioni da una prospettiva critica di criminologia 'verde'*, in questa *Rivista*, n. 2/2024, pp. 84 ss. Sia consentito anche rinviare a ROTOLO, '*Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente,* Torino, 2018, pp. 234 ss.
[38] È proprio in questi aspetti, infatti, che si ravvedono i tratti essenziali del modello responsivo: cfr. BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, cit., p. 29.

Inoltre, quale esempio di autonormazione accompagnata dall'autorità[39], esso si segnala anche per l'adeguatezza alla gestione condivisa della complessità che notoriamente caratterizza la materia ambientale. Si pensi, infatti, ai vantaggi – innanzi tutto sul piano della maggiore effettività nella tutela delle risorse ecologiche – cui si perverrebbe con un sistema di *partnership* virtuosa tra pubblico e privato, che attribuisca all'istituzione competente il ruolo di guida nei confronti dei singoli quanto all'assunzione di scelte operative nella gestione del rischio ambientale.

Infine, la graduazione della risposta istituzionale in relazione alle violazioni si mostra perfettamente coerente con le istanze di protezione e conservazione delle risorse naturali, secondo la già ricordata idea di prevenzione, e specialmente con riguardo alle ipotesi di danno ambientale determinate da dinamiche causali articolate e cumulative sembra poter assicurare un intervento tempestivo, volto sia al rimedio delle conseguenze lesive sia al contenimento della progressione offensiva.

4. La necessità di un cambiamento di paradigma

Argomenti a favore della praticabilità in concreto dell'*enforcement* piramidale per le offese all'ambiente possono essere colti dall'esperienza di ordinamenti diversi da quello italiano: in particolare negli Stati australiani e in Nuova Zelanda si segnala ormai da tempo l'esistenza di strumenti giuridici che si richiamano a quello schema di intervento[40]. Il dato non può sorprendere, se solo si considera che in quei Paesi sono stati adottati a livello sistematico principi di *restorative justice* e che si deve proprio all'elaborazione dottrinale offerta da studiosi di quell'area geografica l'introduzione nel dibattito culturale della *responsive regulation*.

Il punto, semmai, suggerisce l'interrogativo se simile approccio sia riproducibile anche altrove e, in particolare, se anche l'ordinamento italiano possa accoglierne il modello e declinarlo in concreto.

A questo riguardo emergono una serie di criticità, che non si limitano alla semplice constatazione dell'assenza di assetti normativi immediatamente riconducibili alla *responsive regulation*. Più in generale, mancano innanzi tutto i presupposti per il suo funzionamento in concreto: in primo luogo, una autorità amministrativa che possa operare autonomamente, anche con funzione regolativa, in vista del controllo e del monitoraggio dei fattori di rischio per l'ambiente (secondo l'esempio di quelle di area anglosassone e statunitense); inoltre, strumenti giuridici di natura esplicitamente ingiunzionale, che consentano cioè

[39] In argomento, si veda BIANCHI, *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, Giappichelli, 2022; volendo, cfr. anche ROTOLO, *Cognitive Dynamics of Compliance and Models of Self-regulation: In Search of Effectiveness in Strategies of Crime Prevention*, in MANACORDA - CENTONZE (Eds.), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022, pp. 237 ss. e, in particolare per l'analisi del modello responsivo, pp. 248 ss.
[40] Si veda, per un orizzonte generale, l'indagine condotta da IVEC - BRAITHWAITE, *Applications of Responsive Regulatory Theory in Australia and Overseas: Update*, Canberra, 2015, in particolare pp. 64 ss.

l'interazione immediata tra soggetto istituzionale e privato, così da rendere dinamica e operativa la "piramide" dell'*enforcement*.

D'altra parte, tuttavia, sono individuabili elementi che paiono compatibili con l'adozione di simile modello.

In effetti, attributo del complessivo sistema di tutela penale dell'ambiente è la sua struttura stadiale, dunque in un certo senso 'piramidale'. Il riferimento è alla suddivisione della disciplina in comparti distinti: quello delle contravvenzioni – essenzialmente riconducibili, benché non in via esclusiva, al Testo Unico Ambiente – e quello dei delitti, collocati nel Titolo VI-*bis* del libro II del codice penale. Se ne coglie, pertanto, l'organizzazione secondo una graduazione scalare degli illeciti penali in termini di crescente gravità dei fatti perseguiti, di maggiore severità delle sanzioni minacciate, del diverso grado di accessorietà del precetto rispetto alla regolazione sul piano amministrativo delle attività potenzialmente lesive delle risorse ecologiche.

A tali strumenti di tutela, inoltre, si accompagna quello relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, che – all'art. 25-*undecies* del D. lgs. n. 231/2001– contempla quali reati-presupposto sia i delitti ambientali sia alcune contravvenzioni collocate nel Testo Unico Ambiente. Come è noto, tratti salienti di tale disciplina sono il sistema di *self regulation* delle persone giuridiche e, più in generale, di *compliance* aziendale, oltre che il loro coinvolgimento nelle strategie di prevenzione del rischio di commissione di reati. Entrambi questi aspetti, come si è visto, appartengono anche alla logica su cui poggia appunto il sistema di regolazione responsiva.

È possibile dunque ritenere non inesorabilmente esclusa la prospettiva di implementazione nel nostro ordinamento di strumenti ispirati dalla *responsive regulation*, nonostante gli importanti limiti già evidenziati. In questo senso, tuttavia, servirebbe un mutamento di paradigma: un "cambiamento di lenti" attraverso cui guardare al dato di realtà[41]. Simile evoluzione, cioè, dovrebbe riguardare essenzialmente l'idea stessa di giustizia e, di conseguenza, il ventaglio delle possibili risposte all'illecito; come pure la valutazione secondo diversa prospettiva degli elementi di contesto (rispetto alle vicende giudiziarie) e dei propositi che le stesse istituzioni penali si propongano di perseguire[42].

In vista della realizzazione delle migliori condizioni per l'effettiva adesione al modello riparativo, mediante gli strumenti propri della *responsive regulation*, tale cambiamento di paradigma dovrebbe concernere innanzi tutto il concetto di "responsabilità": da mero schema di attribuzione delle conseguenze sanzionatorie per i comportamenti assunti e le conseguenze lesive causate, secondo una lettura "passiva"

[41] Il riferimento è all'immagine che ispira il titolo del fortunato quanto fondamentale volume sulla giustizia riparativa di ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice*, III ed., Scottdale, 2005.
[42] Cfr. ZEHR, *Changing Lenses,* cit., pp. 177 ss.

dello stesso, a una "attiva"[43]. In questo senso, con tale termine si intenderebbe l'attitudine del singolo ad assumersi pienamente le proprie responsabilità e a compiere la scelta giusta[44], assecondando cioè la spinta ad adottare comportamenti conformi alle regole e alle aspettative sociali[45].

Come è stato segnalato, tale declinazione del significato di responsabilità – specie se riferita a una prospettiva strettamente individualistica – finirebbe per acquisire una sfumatura etica, o perfino religiosa e teologica. Tuttavia, simili criticità risulterebbero invece superate nella dimensione relazionale che è propria della proposta articolata dall'approccio riparativo alla questione criminale[46], secondo cui il concetto in parola è da intendersi innanzi tutto come responsabilità verso l'*altro*.

Del resto, alla luce delle più recenti novità normative che hanno interessato il nostro ordinamento, tale evoluzione (o rivoluzione) prospettica pare tutt'altro che soltanto utopistica. Il riferimento è senz'altro all'introduzione dei principi e di taluni strumenti di *restorative justice* intervenuta con il d. lgs. 150/2022, noto come 'Riforma Cartabia'[47], che pure ne stabilisce all'art. 44 l'accessibilità "*in ogni stadio e grado del procedimento penale*".

In effetti, simile innovazione pare praticabile anche a livello ermeneutico, come desumibile dalla regola 59 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec 2018[48]. Se ne colgono due elementi: in primo luogo, la centralità nel modello riparativo del momento dialogico tra tutte le parti coinvolte ("*restorative justice is typically characterised by a dialogue between the parties*"); inoltre, l'invito ad ampliare a livello interpretativo gli ambiti di riferibilità a tale idea di giustizia, cui potrebbero essere attratti strumenti che apparentemente se ne mostrassero distanti ("*many interventions which do not involve*

[43] Cfr. BOVENS, *The Quest for Responsibility. Accountability and Citizenship in Complex Organizations*, Cambridge - New York, 1998, pp. 22 ss. Per i collegamenti tra il pensiero di Bovens e quello di Braithwaite, si veda SPRICIGO, *Un approccio "responsivo"*, cit., pp. 124 ss.

[44] Cfr. BOVENS, *The Quest for Responsibility*, cit., pp. 26, 32 ss.; BRAITHWAITE, *Accountability and Responsibility through Restorative Justice*, in DOWDLE (Ed.), *Public Accountability: Designs, Dilemmas and Experiences*, Cambridge, 2006, pp. 35 ss.

[45] BOVENS, *The Quest for Responsibility*, cit., p. 33.

[46] Proprio nella valenza comunitaria, per questo fondata sulla componente relazionale dei legami sociali, è possibile rinvenire la promessa di migliore effettività della tutela modellata sulla *restorative justice*, specie con riguardo alla materia ambientale, per via del coinvolgimento di intere comunità nelle dinamiche di vittimizzazione legate alle offese alle risorse ecologiche. In questo senso, si veda PERINI, *Restorative Justice and Environmental Criminal Law*, cit., pp. 51 ss.

[47] Si veda, tra i molti e ricchi lavori che si sono occupati della riforma, CERETTI - MANNOZZI - MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa* in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale* (a cura di GATTA – GIALUZ), vol. 4, Torino, 2024.

[48] Di seguito si riporta il testo della *rule* 59: "*While restorative justice is typically characterised by a dialogue between the parties, many interventions which do not involve dialogue between the victim and offender may be designed and delivered in a manner which adheres closely to restorative justice principles. This includes innovative approaches to reparation, victim recovery and offender reintegration. For example, community reparation schemes, reparation boards, direct victim restitution, victim and witness support schemes, victim support circles, therapeutic communities, victim awareness courses, prisoner or offender education, problem-solving courts, Circles of Support and Accountability, offender reintegration ceremonies, and projects involving offenders and their families or other victims of crime,* inter alia*, can all be delivered restoratively, if undertaken in accordance with basic restorative justice principles* (see Section III)".

dialogue between the victim and offender may be designed and delivered in a manner which adheres closely to restorative justice principles")[49].

A questo proposito, sono state opportunamente individuate le premesse per ritenere autorizzato il superamento della lettura in senso soltanto formale delle regole, in vista del recupero di occasioni per la valorizzazione di quel modello di giustizia. Ne discenderebbe la praticabilità di quella che è stata definita "*evolutionary restorative interpretation*", e cioè una sorta di interpretazione evolutiva in senso autenticamente riparativo, che possa riguardare istituti giuridici di diritto penale, sia sostanziale sia processuale, la cui struttura e il cui contenuto paiano compatibili con i principi della *restorative justice*[50]: sicuramente, è stato affermato, in ogni occasione in cui si richieda l'attivazione di rimedi dal contenuto riparatorio, con riguardo tanto a istituti che in ragione di tali contegni promettano riduzioni sanzionatorie, quanto ad altri che prevedano l'estinzione della responsabilità penale[51].

5. La parte VI-*bis* del TUA quale occasione per la "*evolutionary restorative interpretation*" in campo ambientale

Coerentemente con queste premesse, pare allora promettente, ai fini della verifica di tenuta di un approccio orientato all'interpretazione evolutiva in senso riparativo, approfondire alcune questioni poste dal sistema di prescrizioni estintive delle contravvenzioni ambientali, introdotto dalla legge n. 68/2015 e collocato alla parte VI-*bis* del TUA[52].

Si tratta essenzialmente di un sistema di deflazione processuale, mediante la degradazione della contravvenzione penale a illecito amministrativo. In seguito al riscontro di una violazione, l'autorità competente, che opera con le funzioni di polizia giudiziaria[53], trasmette la *notitia criminis* alla Procura

---

[49] Anche al riguardo, peraltro, si coglierebbe una certa complementarità tra *criminal enforcement* e *restorative justice*. Così, sul punto, PERINI, *Restorative Justice and Environmental Criminal Law*, cit., p. 52: "*the aforementioned Recommendation CM/Rec(2018)8 (Council of Europe, 2018a) contains a reference to this complementary relationship in Rule 6, according to which 'Restorative justice may be used at any stage of the criminal justice process'*"

[50] Cfr. PERINI, *Restorative Justice and Environmental Criminal Law*, cit., pp. 63 ss.

[51] PERINI, *Restorative Justice and Environmental Criminal Law*, cit., p. 67. Per l'approfondimento delle intersezioni tra logica riparativa e ipotesi di estinzione della punibilità, si veda FASANI, *L'estinzione della punibilità*, Torino, 2024, pp. 158 ss.

[52] In argomento, si veda, AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in questa *Rivista*, n. 4/2022, pp. 1 ss.; MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche. Alcune annotazioni in merito alla speciale procedura estintiva prevista per le contravvenzioni del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, n. 1/2018, pp. 293 ss.; PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., pp. 648 ss.; ROTOLO, *Modelli 'dinamici' di tutela dell'ambiente e responsabilità penale: problemi e prospettive*, in *Jus*, 2016, pp. 140 ss.; ID, '*Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., pp. 248 ss.

[53] All'indomani della riforma, con l. 28 giugno 2016, n. 132, "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*", sono state riconosciute all'ISPRA e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) (insieme a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano) ampi margini di intervento sul piano regolativo, ispettivo, di monitoraggio e anche sanzionatorio.

della Repubblica, dando così avvio al procedimento penale. Al contempo, ne dà comunicazione al contravventore, accompagnando la notifica con la prescrizione di specifiche modalità operative – tecnicamente asseverate – per il ravvedimento postumo dell'inosservanza e il rimedio delle conseguenze lesive arrecate alle risorse ecologiche. È stabilito anche un termine entro cui provvedere, definito sulla base del tempo necessario all'adozione delle misure prescritte, che può essere esteso (non oltre i sei mesi) soltanto per esigenze tecniche riconosciute da un provvedimento argomentato e trasmesso al pubblico ministero[54].

La verifica in senso positivo dell'assolvimento di quanto prescritto dall'autorità, da realizzarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del primo termine, ammette il contravventore al pagamento di una somma pari alla frazione di un quarto del massimo della pena pecuniaria prevista per l'illecito penale originariamente contestato. L'avvenuto adempimento di quest'ultimo onere è comunicato al pubblico ministero[55] e comporta la dichiarazione di estinzione del reato[56].

Nel caso, invece, di mancata soddisfazione di uno dei passaggi brevemente ragguagliati, la comunicazione sortisce l'effetto della ripresa del procedimento, fino a quel momento sospeso per consentire lo svolgimento proprio della procedura in questione[57].

Il sistema di prescrizioni estintive delle contravvenzioni ambientali è stato, sin dal suo esordio, accolto e accompagnato da valutazioni critiche da parte della dottrina, specialmente in ordine alla sua effettività. I rilievi possono essere distinti in quelli concernenti aspetti peculiari della disciplina e in altri pertinenti alla logica di fondo che la anima.

Tra i primi rientrano senz'altro quelli relativi alla puntuale individuazione dei soggetti coinvolti e alla definizione delle procedure di asseveramento tecnico della prescrizione, specialmente quanto

---

Inoltre, all'art. 14, co. 7, della legge, "*Disposizioni sul personale ispettivo*", si stabilisce: "*Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza*". La previsione vale a stabilire, pertanto, la possibilità di attribuire funzioni di polizia giudiziaria anche al personale delle autorità amministrative competenti nel settore ambientale.

[54] Si riporta di seguito il testo dell'art. 318-*ter*, co. 1, TUA, rubricato "*Prescrizioni*": "*1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero*".

[55] Lo stabilisce l'art. 318-*quater*, TUA, 'Verifica dell'adempimento'.

[56] A norma dell'art. 318-*septies*, TUA, 'Estinzione del reato'.

[57] Ai sensi dell'art. 318-*sexies*, TUA, 'Sospensione del procedimento'

all'imputazione dei relativi costi, quando queste fossero realizzate da personale tecnico differente dall'autorità che opera con funzioni di polizia giudiziaria[58].

A questo stesso novero, inoltre, sono riconducibili anche le questioni di natura per così dire sistematica: l'ambito applicativo della disciplina, infatti, disegna un perimetro che tuttavia presenta una serie di criticità. In primo luogo, pare piuttosto arbitraria la limitazione del sistema di prescrizioni estintive alle sole contravvenzioni collocate nel Testo Unico Ambiente, con conseguente esclusione di quelle che pure popolano diverse aree del diritto penale complementare[59]. Inoltre, le previsioni contenute nella parte VI-*bis* del TUA non paiono definire alcun criterio di coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, che pure contempla ipotesi normative dal contenuto premiale in relazione ad adempimenti di natura riparatoria[60]. Da ultimo, non è precisato alcun raccordo con ulteriori forme di estinzione del reato, rilevanti in via generale nel sistema penale[61].

Accanto a questi rilievi, tuttavia, si staglia anche un'altra questione delicata, che pare piuttosto attenere all'idea di fondo che anima la disciplina in esame. Essa può essere colta a partire dalla differenza che contrassegna quest'ultima rispetto al d.lgs. 758/94 in materia di sicurezza sul lavoro, che ne ha ispirato i contenuti. In effetti, il sistema di prescrizioni estintive in materia ambientale non è applicabile quando la contravvenzione abbia "*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*"[62], mentre tale limite non è previsto nel modello normativo di riferimento.

---

[58] AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali*, cit., pp. 8 ss. Sul punto è intervenuto il d. l. 36/22, convertito in legge 29 giugno 2022, "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha introdotto il co. 4-*bis* dell'art. 318-*ter* TUA: "*Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale*". Inoltre, a norma del co. 2 dell'art. 318-*quater* TUA, come modificato dall'intervento normativo in parola, "*[g]li importi di cui all'articolo 318-*ter*, comma 4-*bis*, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti*".

[59] AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali*, cit., pp. 10 ss.

[60] AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali*, cit., pp. 22 ss.

[61] Aspetto, quest'ultimo, tutt'altro che secondario, se solo se ne considerano le implicazioni sul piano dell'effettività della disciplina. In effetti, atteso che gli stessi soggetti coinvolti dalla procedura in questione potrebbero confidare nella possibilità di accedere – anche in un secondo momento e comunque prima dell'avvio del dibattimento – all'oblazione della contravvenzione, ciò potrebbe rappresentare al contempo una ragione per soprassedere agli adempimenti per guadagnare l'estinzione del reato secondo le forme previste alla parte VI-*bis* del TUA.

[62] Così stabilisce l'art. 318-*bis*, TUA, "*Ambito di applicazione*": "*Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*". Sul punto, anche per la rappresentazione di come la questione sia stata affrontata nella prassi delle Procure, si veda AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali*, cit., pp. 12 ss.

Secondo una certa impostazione, emersa già nei primi commenti all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, simile previsione frustrerebbe qualunque auspicio di applicabilità dello strumento giuridico in esame[63]. In effetti, se l'*enforcement* penale si avviasse nel momento di completa emersione delle conseguenze lesive arrecate alle risorse ecologiche da una certa attività (dunque, quando il danno o il pericolo concreto per l'ambiente si sia realizzato), è evidente che la procedura non sarebbe attivabile per via della preclusione prevista a livello normativo. Dal momento che tale sembra essere la prassi delle agenzie del controllo formalizzato in questo ambito, la conclusione pare inesorabilmente decretare l'assoluta ineffettività dello strumento in esame.

Considerazioni di tal segno, tuttavia, muovono dal presupposto secondo cui nella disciplina delle prescrizioni estintive in campo ambientale sia rinvenibile contenuto meramente sanzionatorio e funzione esclusivamente deflativa.

Proprio su questo punto, invece, sembra praticabile un certo cambiamento di paradigma, secondo il metro di un'interpretazione evolutiva in senso riparativo, che consenta di superare logiche schiettamente afflittive e al contempo di guadagnare piena coerenza con quelle proprie del modello responsivo.

Il limite della causazione del pericolo o del danno, in effetti, potrebbe essere inteso quale preciso indicatore dell'esigenza di un intervento tempestivo e proattivo da parte dell'autorità, che dunque abbia luogo quando la soglia di offese più significative alle risorse ambientali non sia ancora stata raggiuta.

In questa prospettiva, allora, la disciplina potrebbe assumere funzione autenticamente preventiva e rivelarsi utile al contenimento della causazione di conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, specie con riguardo alle offese cumulative[64]. In tale cornice di senso, infatti, lo strumento giuridico in esame acquisirebbe valenza partecipativa e risulterebbe modellato sull'interazione virtuosa tra soggetto pubblico e privato, volto alla definizione dei contegni da seguire in vista della più appropriata prevenzione. Inoltre, sulla scorta delle asseverazioni tecniche richieste dalla disciplina, esso potrebbe forse garantire ulteriori occasioni perché i fattori di rischio per l'integrità delle risorse ecologiche siano intercettati – e auspicabilmente disinnescati – prima che si concretizzino in offese significative[65].

Così inteso, peraltro, tale schema di intervento si mostrerebbe pienamente coerente con la logica di *extrema ratio* sottesa al *pyramidal enforcement* e più in generale al modello responsivo, dal momento che nella gestione di situazioni ancora molto distanti dallo stadio del danno, o anche del pericolo concreto, all'ambiente, il contenuto sanzionatorio atterrebbe innanzi tutto al recupero e al reintegro dell'equilibrio

[63] VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014*, in *Amb. & Svil.*, 2014, p. 453; T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, n. 32/2015, p. 13.
[64] ROTOLO, '*Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, cit., pp. 252 ss.
[65] Ovviamente, a tal fine, si imporrebbe un approccio proattivo e relazionale da parte dell'autorità competente.

ecologico su cui ha inciso l'illecito commesso; sanzioni più gravi e invasive verrebbero attivate soltanto nei casi di riottosa e pertinace riluttanza al ravvedimento e di indisponibilità alle proposte di recupero di un atteggiamento pienamente allineato con le regole, cui corrisponda anche la concretizzazione del rischio ambientale in offese dal maggiore disvalore.

6. Analogie e corrispondenze tra il *restorative toolkit*, gli elementi di regolazione responsiva e le strategie di conservazione delle risorse ecologiche

La dischiusura per la disciplina in questione del più ampio orizzonte offerto dal modello responsivo consentirebbe anche l'introduzione di pratiche autenticamente riparative nella gestione e nella protezione delle risorse ambientali, innanzi tutto mediante la costruzione partecipata e, in ipotesi, anche comunitaria del precetto. La regola di comportamento, infatti, perlomeno nel recupero postumo della legalità, finirebbe per essere individuata dai soggetti più direttamente coinvolti, mediante la loro interazione virtuosa: il contravventore, l'autorità competente e la *community* immediatamente riguardata dalla vicenda – anche mediante la partecipazione di soggetti che la rappresentino –, come pure i gruppi sociali di riferimento e le organizzazioni esponenziali di interessi.

Non pare allora difficile rinvenire in simile assetto della normativa una certa rispondenza alle pratiche schiettamente riparative, quali – per esempio – il *conferencing* e i *restorative circles*. È stato infatti già notato come, nell'ambito delle prescrizioni estintive di cui alla parte VI-*bis* del TUA, proprio il momento della definizione dei contenuti della prescrizione ai sensi dell'art. 318-*ter* TUA consentirebbe l'apertura a pratiche di *restorative justice*[66].

Che si tratti, infine, di strumenti particolarmente promettenti ai fini della tutela dell'ambiente lo dimostrano anche le analogie che è possibile rinvenire con alcune delle migliori e più aggiornate pratiche nella gestione delle risorse ecologiche. Proprio il *conferencing* e i *circles*, in effetti, sembrano poter esprimere logiche di interazione tra le parti che richiamano da vicino esperienze di democrazia deliberativa, la cui opportunità in materia ambientale è stata già da tempo segnalata[67].

Il carattere dinamico e interattivo del governo di quelle risorse, secondo l'*enforcement* piramidale, da ultimo, pare assimilabile ai principi dell'*adaptive management* che pure è fulcro delle strategie più innovative in tale ambito[68]: precisamente come per la *responsive regulation*, l'autorità definisce la risposta

[66] PERINI, *La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi*, cit., pp. 653 ss.
[67] ROTOLO, *Deliberative Democracy and Environmental Law Enforcement*, in SPAPENS - WHITE - HUISMAN, *Environmental Crime in Transnational Context. Global Issues in Green Enforcement and Criminology*, Abingdon, 2016, pp. 174 ss.
[68] Tra i più recenti contributi in argomento, per una declinazione originale dei relativi principi, si veda CAMACHO - KRONK WARNER - MCLACHLAN - KROEZE, *Adapting Conservation Governance under Climate Change: Lessons from Indian Country*, in *Virginia Law Review*, 2024, pp. 1549 ss.

istituzionale in relazione alla scelta di comportamento del privato, sempre perseguendo l'obiettivo primario della conservazione delle risorse ecologiche. Così, la gestione 'adattativa' di queste si propone di assumere un approccio pragmatico, interattivo e orientato principalmente alla modulazione dell'intervento in funzione delle evoluzioni della realtà materiale di riferimento, prestando attenzione anche a fattori esterni che abbiano inciso sul suo sviluppo dinamico[69].

[69] Per ulteriori riferimenti sul punto, volendo, si veda ROTOLO, '*Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela,* cit., pp. 255 ss.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

LA "MERA BUONA VOLONTÀ" NON PREMIA: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE

"MERE GOODWILL" IS NOT ENOUGH: ACTIVE REPENTANCE IN ENVIRONMENTAL CRIMES UNDER REVIEW BY THE COURT OF CASSATION

di Giuseppe TOSCANO

Abstract. Nella pronuncia in commento, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale di due imputati, titolari di un'officina meccanica, ritenuti colpevoli del delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-*bis* c.p.
Contestualmente, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies* c.p., ritenendosi all'uopo necessaria la presenza di interventi concretamente idonei a determinare un'effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato, escludendo dunque la rilevanza a tal fine della mera attivazione del reo priva di effetto. Al riguardo, è stato osservato che l'espressione "si adopera per evitare", contenuta nella prima parte della disposizione, debba qui essere intesa come "salvaguardare", implicando quindi la necessità del conseguimento di un risultato specifico — che, nel caso di specie, non è stato raggiunto.
Tale sentenza, oltre a sollecitare una riflessione sulla corretta esegesi dell'attenuante in esame, offre l'occasione per vagliarne criticamente le reali potenzialità applicative, fin qui dimostratesi piuttosto limitate, anche nella prospettiva di valutare eventuali interventi correttivi volti a rafforzarne l'efficacia incentivante.

Abstract. In the decision under review, the Supreme Court confirmed the criminal liability of the owners of a mechanical workshop, who were found guilty of the environmental pollution offense under Article 452-*bis* of the Italian Penal Code.
At the same time, the Court rejected the request for the application of the mitigating circumstance of "active repentance" under Article 452-*decies* of the Penal Code, holding that the defendant's *post-delictum* actions must effectively and permanently interrupt the harmful consequences of the crime.
It was noted in this regard that the expression "si adopera per evitare", found in the first part of this provision, should be understood here as meaning "to safeguard", thereby implying the necessity of achieving a specific result — which, in the case at hand, was not attained.
This decision not only invites reflection on the correct interpretation of the mitigating circumstance but also provides an opportunity to assess its actual practical impact and to consider potential reforms aimed at enhancing its effectiveness.

Parole chiave: Inquinamento ambientale, ravvedimento operoso, diritto penale premiale.

Key words: Environmental pollution, active repentance, reward sanctions.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

Cass. Sez. III n. 12514 del 1° aprile 2025 (udienza 13 febbraio 2025), D.B. ed a.

Massima: *L'art. 452-*bis *c.p. individua un reato di danno, la cui prova non richiede necessariamente l'espletamento di accertamenti tecnici, essendo sufficiente il riscontro empirico degli eventi previsti dalla norma. L'attenuante del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies *c.p., nella parte in cui premia l'adoperarsi del reo "per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori", può essere integrata solo da condotte riparatorie che si siano tradotte in un concreto risultato di tutela dell'ambiente.*

SOMMARIO: 1. La vicenda processuale e i motivi di ricorso – 2. L'inquinamento ambientale quale (ennesima) fattispecie a tipicità "postuma" – 3. Il "ravvedimento operoso" tra intenzione e risultato – 4. La necessità di una maggiore valorizzazione del premio nei delitti contro l'ambiente

1. La vicenda processuale e i motivi di ricorso.

Con la decisione in commento, la terza sezione della Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma il 27 marzo 2024 nei confronti di due imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 452-*bis* e 349 c.p., annullando parzialmente la sentenza impugnata solo nei confronti di uno di essi, limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 349, comma 2, c.p.

Si tratta di una pronuncia di sicuro e immediato interesse, atteso che i giudici di Piazza Cavour, oltre a offrire importanti puntualizzazioni in ordine ai presupposti applicativi del delitto di inquinamento ambientale, si occupano – a quanto consta, per la prima volta – della circostanza attenuante del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies* c.p.[1]. Per tale ragione, a prescindere dalla condivisione o meno delle posizioni assunte dagli Ermellini, queste sembrano comunque destinate a rappresentare uno snodo decisivo per i futuri sviluppi della circostanza *de qua*, costituendo il primo contributo interpretativo della giurisprudenza di legittimità relativo ad una disposizione che, per quanto sinora deludente sul piano applicativo, assume(va?) in realtà un ruolo centrale nella complessiva strategia di tutela inaugurata con la legge 22 maggio 2015, n. 68[2].

[1] Stando ai repertori giurisprudenziali, le poche occasioni in cui era stata lamentata, in sede di legittimità, la mancata applicazione della suddetta circostanza si erano concluse, per le più diverse ragioni, con pronunce di inammissibilità, che avevano precluso agli Ermellini la possibilità di soffermarsi sull'esegesi di tale fattispecie. Si veda, tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, M.C., RV 285619-01in cui l'inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato era dovuta alla riproposizione in sede di legittimità di doglianze relative ai motivi precedentemente rinunciati in sede di concordato in appello *ex* art. 599-*bis* c.p.p.

[2] Una previsione premiale di tale tenore, infatti, non solo era già prevista nella versione originaria della proposta di legge C. 342, presentata il 19 marzo 2013 alla Camera, che ha condotto dopo un lungo *iter* parlamentare alla riforma dei cc.dd.

Ad ogni modo, al fine di una più agevole comprensione delle questioni sottoposte al vaglio dei giudici di legittimità, appare utile procedere in via preliminare a una breve ricostruzione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso avanzati dai ricorrenti.

Il caso origina dalla condotta di due soggetti, titolari di un'officina meccanica, che nell'esercizio di tale attività si erano resi protagonisti di un persistente e imponente sversamento di liquidi inquinanti nel suolo e sottosuolo dell'officina e dell'area circostante, determinandone la compromissione o comunque il deterioramento.

Più nel dettaglio, per stessa ammissione degli imputati, si accertava che sin dagli anni '80 la predetta attività venisse svolta senza alcuna autorizzazione e senza alcun formulario di smaltimento dei rifiuti e registro di carico e scarico, protraendosi peraltro anche dopo il primo provvedimento di sequestro, avvenuto il 27 maggio 2019. Segnatamente, dall'esame dello stato dei luoghi emergeva «la presenza, accanto a rifiuti pericolosi rinvenibili sull'intera area dell'azienda, di idrocarburi sul suolo e di olii in un tombino dell'officina», nonché la mancata manutenzione dell'impianto di prima pioggia, tale da determinare la prolungata dispersione dei reflui inquinanti e l'accumulo nel terreno circostante. A ciò si aggiungeva il "macroevento" dello sversamento diretto di olii nelle griglie, che aveva prodotto la diffusa permeazione progressiva sia di aree pavimentate che di nuda terra, tanto da rinvenirsi chiazze di idrocarburi qualificate dagli operanti in termini di "sabbie mobili".

Si costatava così la profondità e pervasività dei descritti fenomeni di dispersione di liquidi, come attestato sia dal termine resosi necessario per giungere alla bonifica dell'area, pari a tre anni, che dalla presenza di idrocarburi rilevata nei rapporti di prova eseguiti sul suolo, pari a 38.600 mg/kg, che confermava la penetrazione degli olii anche all'interno del suolo. Dai lavori di rimozione della cisterna interrata, del pozzetto di servizio e tubazione di collegamento, pure interessati dagli olii e scollegati dalla rete fognaria locale, si procedeva peraltro al recupero di centinaia di litri di emulsioni e di 770 kg di fanghi, raggiungendo così oltre a 15.000 litri di rifiuti complessivi pericolosi e portati a smaltimento.

In questi termini, la Corte romana riteneva integrate per entrambi gli imputati le fattispecie di cui agli artt. 349 ("violazione di sigilli") e 452-*bis* c.p., avvinte dal vincolo della continuazione.

"ecoreati" del 2015, ma ha, altresì, rappresentato una costante anche dei progetti di legge in materia di delitti ambientali avvicendatisi nelle legislature precedenti. Nei lavori preparatori della riforma 2015, disponibili in *documenti.camera.it*, si legge infatti che tale fattispecie risulta "*modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino*". Il riferimento sembra essere alla fattispecie di cui al § 330b *StGB*, inserita nel Titolo XXIX relativo ai delitti contro l'ambiente, sulla quale torneremo *infra* § 4.

Ripercorsi brevemente i fatti, possiamo ora concentrarci sulle doglianze dei ricorrenti, articolate in tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, eccependo la violazione di legge e difetto di motivazione, i ricorrenti sostenevano l'insussistenza dei presupposti essenziali della fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p., proponendo quantomeno la riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 137 e 256 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.). Si rilevava, in particolare, che gli olii esausti erano stati canalizzati in una cisterna interrata, mentre gli altri olii erano rinvenuti sul piazzale della officina, e poi comunque rimossi, con relativa messa in sicurezza dell'area, e nessuna bonifica sarebbe stata avviata proprio per assenza di un accertato inquinamento. Non vi erano dunque certezze in ordine alla sussistenza e consistenza di una situazione di inquinamento, risultando unicamente provata solo la fuoriuscita di olii dalla cisterna a causa di una mistura di acqua piovana e terra, sicché si sarebbe potuto o dovuto contestare le citate fattispecie contravvenzionali del T.U.A.

Con il secondo motivo, si lamentava il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 452-*decies* c.p., di cui ne è stata esclusa l'applicazione nonostante gli imputati si fossero attivati per evitare il protrarsi di ulteriori conseguenze dannose. Si osserva, in proposito, come gli stessi non avrebbero potuto porre in essere spontaneamente una attività di bonifica tecnicamente intesa, in via autonoma, mentre sarebbe provata, attraverso la dichiarazione di un teste, la loro collaborazione alla messa in sicurezza in corso nelle aree oggetto di imputazione.

Nel terzo motivo, i ricorrenti deducevano il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all'art. 349 c.p., sottolineando come con il sequestro si fosse comunque data autorizzazione per esercitare la "*facoltà di proseguire coi processi di lavorazione dell'officina meccanica fermo restando quanto in sequestro*", sicché gli imputati avevano ritenuto di poter accedere al sito sequestrato per svolgere la propria attività lavorativa. Quanto poi all'aggravante del secondo comma di tale fattispecie, riguardante "*colui che ha in custodia la cosa*", se ne inferisce la non estensibilità al correo in assenza di elementi dimostrativi della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della notifica dei provvedimenti relativi al sequestro.

Proprio tale ultimo profilo, legato alla non comunicabilità della circostanza di cui all'art. 349, comma 2, c.p. per difetto dell'elemento soggettivo, rappresenta l'unico motivo di ricorso accolto dalla Corte, che, per il resto, come anticipato, ha rigettato ciascuno dei motivi proposti dai ricorrenti.

Conviene anticipare che, per ragioni di chiarezza e omogeneità argomentativa, gli aspetti inerenti al delitto di violazione di sigilli non verranno trattati in questa sede, mentre l'attenzione verrà concentrata sui temi, tra loro interconnessi, sollevati nei primi due motivi di ricorso, rispetto ai quali

la decisione della terza sezione si rivela particolarmente densa di spunti di riflessione, anche in prospettiva *de lege ferenda*.

2. L'inquinamento ambientale quale (ennesima) fattispecie a tipicità "postuma".

Il primo motivo proposto dai ricorrenti richiede alla Corte di legittimità un'attenta esegesi della fattispecie del delitto di "inquinamento ambientale" di cui all'art. 452-*bis* c.p., già oggetto, pur nei pochi anni di vigenza, di un'intensa e sedimentata elaborazione giurisprudenziale.

Come è noto, tale previsione incriminatrice è stata introdotta dal legislatore con la citata Legge 22 maggio 2015, n. 68, con la quale, anche sulla scia di taluni eclatanti casi giudiziari e della sempre maggiore sensibilità collettiva riguardo ai temi ambientali, è stato inserito, nel Libro II del codice penale, un nuovo titolo VI-*bis*, denominato "Dei delitti contro l'ambiente"[3].

Attraverso tale riforma, che la dottrina – pur con diversità di accenti – non ha mancato di definire "epocale"[4], l'ambiente veniva incluso nel catalogo dei beni protetti dalle disposizioni codicistiche[5], riconoscendosi così, anche sul versante penalistico, l'affermazione di una rinnovata

[3] Sulle ragioni della riforma del 2015 si soffermano, tra i tanti, AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in *penalecontemporaneo.it*, 30 luglio 2015, p. 1 ss.; CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. Pen. Proc*., n. 9/2015, p. 1073 ss.; ID., *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. Quad. Dir. Amb*., n. 2/2015, p. 35 ss.; CARUSO, voce *Ambiente (riforma penale del)*, in *Dig. D. Pen*., 9° Agg., 2016, p. 73 ss.; CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente,* (a cura di CORNACCHIA-PISANI), Bologna, 2018, p. 89 ss.; D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, n. 1/ 2016, p. 83 ss.; MASERA, voce *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Libro dell'anno del diritto*, Enc. Treccani, 2016; MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Rel. n. III/04/2015 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione*, in *cortedicassazione.it*, 29 maggio 2015, p. 1 ss.; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale e le altre disposizioni della Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *lexambiente.it*, 8 giugno 2015, p. 1 ss.; AMARELLI-RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, ed. II, Torino, 2019, p. 81 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *penalecontemporaneo.it*, 9 luglio 2015, p. 198 ss.; TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *penalecontemporaneo.it*, 17 luglio 2015, p. 1 ss.; VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb. Svil.*, n. 7/2015, p. 413.

[4] Così SIRACUSA, *op. ult. cit.*, p. 198. In chiave decisamente critica PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida Dir.*, n. 32/2015, p. 10 ss.; PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3-4/2017, p. 601.

[5] Detta opzione veniva da tempo sollecitata dalla nostra dottrina, che segnalava con sempre maggiore insistenza l'appartenenza a pieno titolo del bene ambiente al catalogo degli interessi meritevoli di tutela da parte del c.d. *Kernstrafrecht*. Così, tra i tanti, CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, p. 255; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004, p. 461; MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3/1997, p. 677; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, p. 225; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 551.

cultura ecologista che uniformava la nostra disciplina agli *standard* di protezione europei indicati dalla Direttiva 2008/99/CE[6]. In tal guisa, veniva posto (tardivo) rimedio ad anni di immobilismo legislativo che avevano prodotto vistosi vuoti di tutela, drammaticamente messi in luce dalla prassi.

Nella cornice del nuovo titolo VI-*bis*, la fattispecie di "inquinamento ambientale" riveste senza dubbio un ruolo centrale. Essa, difatti, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "*chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*".

Già a prima lettura, il testo della disposizione si mostra caratterizzato da una certa approssimazione nella – invero complessa – descrizione dei requisiti di fattispecie, risultando connotato dalla presenza di concetti intrinsecamente indeterminati e talora ridondanti, la cui concreta definizione viene rimessa, di fatto, all'intuizione degli interpreti[7]. Come già preconizzato dai primi commentatori[8], una tale insipienza del legislatore nella descrizione della fattispecie, oltre ad ampliare in modo patologico la discrezionalità dei giudici, ha finito per generare fenomeni di vera e propria supplenza giudiziaria nella definizione "postuma" del tipo[9], un compito al quale neanche la sentenza in esame ha potuto sottrarsi, seppur confortata da un'elaborazione giurisprudenziale piuttosto uniforme, tenuta in attenta considerazione dai giudici della terza sezione[10].

[6] Il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento era invero già avvenuto con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ma tale intervento del legislatore era apparso per molti versi deludente, soprattutto in ragione della mancata introduzione di nuove fattispecie incriminatrici di danno o di pericolo concreto per l'ambiente. Si veda, tra gli altri, ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e "controlimiti" nell'adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n./2014, p. 233 ss.

[7] Merita comunque ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 452-*bis* c.p. in relazione ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie. V., tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 21187 del 18/5/2023, C.A. ed a., in *Amb. Svil.*, n. 7/2023, p. 469, con nota di PAONE, *Presunta incostituzionalità del delitto di inquinamento ambientale*. Al contempo, va segnalata la scarsa probabilità di successo che avrebbe comunque avuto una simile iniziativa dinanzi alla Corte costituzionale, alla luce dell'impiego quantomai cauto e "conservativo" del parametro della sufficiente determinatezza delle fattispecie penali. Si veda, analogamente, PATRONO, *La tutela*, cit., p. 602.

[8] Detto rilievo risulta condiviso e variamente messo in luce dagli Autori già richiamati *supra* in nota 3. A essi si aggiunga MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *penalecontemporaneo.it*, 12 luglio 2018, p. 43, che evidenzia la "*curiosa eterogenesi dei fini*" generata da "*l'accumulo di parole scelte con poca cura*", che invece di "*delineare meglio i confini della fattispecie, ha viceversa l'effetto di ammettere le accezioni più diverse*".

[9] Secondo la nota e incisiva espressione di SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 31 ss.

[10] Si tratta, pur sempre, di un conforto relativo, posto che, come ha opportunamente messo in luce la Corte costituzionale nella pronuncia 1° agosto 2008, n. 327, intervenuta sulla fattispecie di c.d. "disastro innominato", "*l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non vale, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale*".

Avviando l'analisi dai punti meno controversi, si è concordi nel ritenere che l'art. 452-*bis* c.p. rappresenti un delitto di evento, a dolo generico[11], nell'ambito del quale vengono incriminate quelle condotte realizzate in violazione della disciplina extrapenale di settore che abbiano cagionato un danno all'ambiente in quanto tale[12].

Prima di soffermarci sulla descrizione dell'evento, pare utile ricordare che tale fattispecie, del tutto inedita al momento della sua introduzione, si aggiunge – intercettando un livello di offesa superiore – alle ipotesi contravvenzionali di pericolo astratto presenti nel T.U.A., legate al mero superamento di determinati valori tabellari o all'esercizio di determinate attività senza autorizzazione (si vedano, rispettivamente, gli artt. 137 e 256 T.UA., evocati proprio dai ricorrenti)[13]. Allo stesso tempo, essa si pone ad un livello di gravità inferiore rispetto al delitto di "disastro ambientale", anch'esso introdotto dalla legge n. 68/2015 all'art. 452-*quater* c.p., nel cui ambito rientrano le condotte che hanno prodotto alterazioni irreversibili dell'equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; nonché le ipotesi in cui, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, risulti un'offesa all'ordine pubblico[14].

---

[11] Di recente, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la punibilità per tale delitto anche a titolo di dolo eventuale: Cass., Sez. 3, n. 40554 del 5/11/2024, M.M., in *Amb. Svil.*, n. 3/2025, p. 191, con nota di PAONE, *Il delitto di inquinamento ambientale è punibile anche a titolo di dolo eventuale*.

[12] Nonostante la pronuncia in esame non si soffermi sul punto, giova ricordare che l'avverbio "abusivamente" integra una clausola di illiceità speciale la cui finalità, secondo l'opinione maggioritaria, è quella di circoscrivere l'applicazione della fattispecie alle condotte già connotate da illiceità extrapenale e, dunque, di delimitare l'ambito del rischio consentito. Si ritengono perciò punibili, segnatamente, le attività svolte in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, nonché quelle poste in essere in violazione di leggi statali o regionali ovvero di prescrizioni amministrative. Così, tra i tanti, CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 109; GARGANI, Ius in latenti. *Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Crim.*, 2019, p. 129 ss.; RUGA RIVA, *Il delitto*, cit., p. 2 ss.; ID., *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, p. 6; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., pp. 202-203. In giurisprudenza v. Cass., Sez. 3, n. 21187 del 18/5/2023, cit. Per una ricognizione critica delle principali posizioni emerse in dottrina sul significato della suddetta clausola anche al di fuori della previsione in esame, v. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Crim.*, 2015, p. 315 ss.; RAMACCI, *Prime osservazioni*, cit.; TROYER, *I nuovi reati ambientali "abusivi": quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio* instrumentum regni, in *Crim.*, 2015, p. 329 ss.

[13] Interessanti, sul punto, i rilievi di GARGANI, *op. ult. cit.*, p. 128, secondo cui il legislatore italiano, con l'introduzione della suddetta clausola, non ha adottato né un modello di tutela di funzioni amministrative, né un modello penalistico puro, bensì un paradigma intermedio, parzialmente sanzionatorio, di fonte europea: si richiede che il fatto incidente sui valori ambientali sia commesso in violazione della normativa europea o nazionale, ovvero dei corrispondenti provvedimenti amministrativi attuativi. Sulla diversità tra tali tecniche di incriminazione, v. anche MANNA, *Le tecniche*, cit., p. 655 ss.

[14] Sul confine tra le due fattispecie v., in particolare, CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di MANNA), Roma, 2016, p. 9; PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. Pen.*, n. 1/2017, p. 411. In giurisprudenza v. Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, S.F., in *Amb. Svil.*, n. 12/2016, p. 802 ss., con nota di CAVANNA,

Nel precisare che il deterioramento o la compromissione sono configurabili purché la situazione non diventi irrimediabile, se ne ricava che, fino a quando tale irreversibilità non si verifichi, le condotte che seguono l'atto iniziale non devono essere considerate un *post factum* non punibile, integrando piuttosto singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la consumazione del reato.

Ciò posto, possiamo ora esaminare con maggiore dettaglio le nozioni "deterioramento" e "compromissione" in cui può alternativamente sostanziarsi l'evento tipico, da subito oggetto privilegiato delle attenzioni della dottrina e della giurisprudenza.

Nel caso in esame, i giudici della terza sezione richiamano l'approccio maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il "deterioramento" rappresenta una condizione di squilibrio "strutturale" consistente nella "*riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole*"; la "compromissione", invece, implica una situazione di squilibrio "funzionale" connesso al decadimento dello stato o della qualità dei beni aggrediti[15].

Si comprende, pertanto, come i concetti di "deterioramento" e "compromissione" vengano anche qui intesi come un'endiadi utilizzata dal legislatore al fine di "*coprire ogni possibile forma di danneggiamento – strutturale ovvero funzionale – delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo*"[16]. Un'interpretazione, questa, che certamente non assicura un'adeguata selezione delle offese tipiche, ma che, al tempo stesso, proprio in ragione della genericità lessicale dei concetti utilizzati dal legislatore, appare del tutto plausibile e difficilmente sindacabile sul piano della tenuta argomentativa.

Delitto di inquinamento ambientale: prime indicazioni giurisprudenziali (nota a Cass. pen. n. 46170/2016), , nonché in *penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2016, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*.

[15] Si tratta di un'interpretazione già affermatasi, in sede di legittimità, sin dalle prime applicazioni della disciplina e più volte ribadita nelle pronunce successive: v. Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, cit. In tale occasione, i giudici di legittimità, inaugurando una linea interpretativa che verrà confermata negli anni successivi, hanno escluso che l'interpretazione dei requisiti della fattispecie potesse essere ricavata facendo riferimento al significato attribuito agli stessi concetti in altre disposizioni normative. Secondo la Corte, infatti, il codice penale persegue finalità proprie e opera in un contesto distinto rispetto a quello degli altri atti normativi; inoltre, quando la legge n. 68 del 2015 ha inteso recepire concetti elaborati in altri ambiti, lo ha fatto in modo esplicito. Il problema, in particolare, ha interessato il concetto di "deterioramento significativo e misurabile", che compare anche nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 T.U.A.

[16] Cass., Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo, in *Foro It.*, n. 7-8/2017, p. 450. Analogamente MOLINO, *op. cit*., p. 4 e ss.; PAVICH, *op. cit*., p. 411. *Contra* DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, p. 148, secondo cui le due parole indicherebbero fenomeni non molto diversi, atteso che "*in termini concettuali al deterioramento equivale la compromissione*". Tale conclusione non è esclusa da PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma* in *lalegislazionepenale.eu*, 11 gennaio 2016, p. 11.

Del resto, il vero limite delle formule vaghe risiede proprio nella loro attitudine a "legittimare" interpretazioni tra loro anche molto distanti, tutte formalmente compatibili con la lettera della norma, con l'effetto finale di non consentire ai cittadini di individuare con certezza il confine tra ciò che è lecito e ciò che è vietato[17].

A questo punto, a fungere da "filtro selettivo" delle offese tipiche rimangono unicamente i requisiti della "significatività" e della "misurabilità" che devono connotare il deterioramento o la compromissione penalmente rilevanti[18]. Si tratta, difatti, di concetti "qualitativi" evidentemente rivolti a contenere l'ambito applicativo della fattispecie in esame, ma che appaiono parimenti inadeguati a svolgere detta funzione, o quantomeno a farlo assicurando gli *standard* di precisione richiesti dalla materia penale[19].

Viene spontaneo osservare, anzitutto, che sarebbe stato probabilmente più corretto invertire i due concetti, atteso che, sul piano logico, la "misurabilità" precede la "significatività". Al di là di tale inversione, ininfluente sul piano ermeneutico ma indicativo di una certa noncuranza del legislatore, ciò che risulta ancor più opportuno evidenziare è la necessità di ancorare l'interpretazione di tali due concetti a parametri oggettivi, di tipo naturalistico, piuttosto che richiedere valutazioni soggettive riconducibili alla percezione individuale del giudicante.

Chiarito ciò, alla luce di considerazioni sistematiche legate alla coesistenza del delitto di disastro ambientale e delle ipotesi contravvenzionali del T.U.A., risulta condivisa – anche nella sentenza in commento – l'idea secondo cui la "significatività", da un lato, non implichi l'irreversibilità del danno prodotto e, dall'altro, escluda la rilevanza del mero superamento dei valori-soglia di settore, così da collocare la fattispecie in esame in una zona intermedia, caratterizzata da incisività e rilevanza degli accadimenti lesivi. Nel caso di specie, essendosi riscontrati eventi lesivi aventi le suddette caratteristiche, appare corretta la riconduzione dei fatti ivi contestati nell'ambito di applicazione di tale norma, non potendosi accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa, di procedere

[17] Sul punto, tra le tante, può essere nuovamente richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 327 del 2008, che ha ribadito la duplice funzione del principio di determinatezza: "*garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della* regula iuris*"* e "*assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato*".

[18] È questa la funzione che la Corte di cassazione attribuisce ai due requisiti in questione. V., Cass., Sez. 3, n. 39759 del 20/10/2022, A.A. ed a., in *rivistagda.it*, 2023, p. 1 ss., con nota di LO MONTE, *Il concetto di «misurabilità» (art. 452* bis *c.p.) all'attenzione dei giudici di legittimità: ovvero lo sforzo inane del Supremo Collegio per la «quadratura del cerchio»*.

[19] V., in particolare, CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 105 e RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 7, che si soffermano, senza in verità "drammatizzare" la questione, sulla inevitabile vaghezza dei parametri non numerici.

a una loro riqualificazione all'interno delle corrispondenti ipotesi contravvenzionali previste nel T.U.A., basate su mere violazioni formali.

Opportuna, peraltro, la precisazione, operata in dottrina, secondo cui la "significatività" va analizzata sia sul piano temporale che su quello della gravità dell'offesa. In particolare, sul piano temporale, si propone di distinguere tra condotta ed evento, potendovi essere contaminazioni di breve durata capaci di creare effetti gravi e irreversibili; la gravità dell'inquinamento andrebbe invece valutata alla luce intensità ed estensione degli effetti, variabili a seconda dell'oggetto materiale sul quale cade la contaminazione[20].

Ciò posto, sembra comunque condivisibile il rilievo, acutamente formulato in giurisprudenza e in dottrina, secondo cui detto attributo assolve realmente la funzione di "*elevare il grado di offensività dell'evento delittuoso*"[21] laddove riferito al "deterioramento" dell'ambiente, rappresentando quest'ultimo un concetto suscettibile di abbracciare anche forme lievi di danno; diversamente, la "compromissione", specie se rapportata a macro-entità come ad es. gli "ecosistemi" o le "biodiversità", implica di per sé un danno di massima gravità, sicché ritenere che essa, per essere punibile ai sensi del 452-*bis* c.p., debba essere anche "significativa", rischia di attribuire a detta fattispecie un gigantismo offensivo difficilmente accertabile in concreto[22].

Anche con riguardo alla "misurabilità" degli effetti, la pronuncia in esame si allinea all'approccio largamente maggioritario in giurisprudenza secondo cui il legislatore, con tale requisito, intende riferirsi "soltanto" all'astratta possibilità di valutazione numerico-quantitativa del fatto di inquinamento, ma "*non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata*"[23]. Non è escluso, si badi bene, che in taluni casi potrebbe risultare necessario procedere a verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza e l'entità della compromissione o del deterioramento di singole matrici ambientali ovvero di un intero ecosistema,

[20] RUGA RIVA, *op. ult. cit*., p. 6.
[21] V., ancora, Cass., Sez. 3, n. 39759 del 20/10/2022, cit.
[22] Così CATENACCI, *L'introduzione*, cit., p. 36.
[23] V., ancora, Cass., Sez. 3, n. 39759 del 20/10/2022, cit. Allo stesso modo, non è richiesto di rifarsi a eventuali parametri fissi imposti da specifiche disposizioni, il cui superamento, peraltro, come è noto, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per il bene protetto. V., tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, cit. In dottrina v. RAMACCI, *Prime*, cit.; RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 7, che opportunamente rilevano come in presenza di valori-soglia che definiscano una parallela fattispecie contravvenzionale, il giudice deve comunque verificare il loro superamento ai fini dell'applicazione della fattispecie delittuosa, fermo restando che, in caso di esito positivo, ciò non costituirà di per sé prova del pericolo concreto o del danno. Per una accurata ricostruzione della categoria concettuale delle soglie di punibilità v. PENCO, *Soglie di punibilità ed esigenze di sistema*, Torino, 2023, *passim*.

ma si tiene conto della sussistenza di situazioni nelle quali il pregiudizio ambientale risulti di macroscopica evidenza, al punto da rendere superflue simili verifiche[24].

Bisogna nondimeno osservare che, assecondando questa chiave di lettura, senz'altro consentita da un dato testuale piuttosto plurivoco, non appare remoto il rischio di una *interpretatio abrogans* del requisito in esame, atteso che risulta arduo immaginare quali forme di compromissione o deterioramento non siano almeno astrattamente suscettibili di quantificazione, a meno di non ipotizzare che il legislatore abbia inteso escludere dal perimetro applicativo i fenomeni "incommensurabili"[25]. Si condivide, dunque, l'opinione di quanti ritengono necessario "affinare" tale impostazione, assumendo che il requisito della misurabilità suggerisca in ogni caso un metodo d'indagine, fondato su parametri scientifici, che consenta di verificare lo stato del bene giuridico tutelato prima e dopo la condotta di inquinamento e, di conseguenza, di accertare l'entità dell'evento lesivo[26]. Ciò risulta vieppiù necessario in un contesto normativo segnato da una così evidente carenza di tassatività, ove non pare ammissibile fare a meno di un simile accertamento, neppure nei casi di "macroscopica evidenza" del danno.

Al giudice di merito, pertanto, si impone una valutazione complessiva dei dati acquisiti, che tenga conto, per esempio, della frequenza e gravità del superamento dei valori soglia, della persistenza nel tempo degli effetti prodotti dalla condotta, dei costi e tempi di recupero e ripristino, *etc*. In tal senso, i giudici della Terza Sezione hanno ritenuto ineccepibile l'operato della Corte d'Appello di Roma, la quale ha rilevato la sussistenza dei predetti parametri, dando conto, anche mediante riscontri tecnici e non solo visivi, della presenza di olii non solo sulla superficie delle matrici ovvero del suolo di sversamento, ma anche all'interno delle stesse.

Un'ultima notazione merita di essere formulata con riguardo all'oggetto della condotta, costituito, nel caso di specie, dal "suolo" e dal "sottosuolo". In proposito, si è osservato come il legislatore caratterizzi dette matrici in termini quantitativi, richiedendo che l'inquinamento interessi porzioni "estese" o "significative", impiegando così formule inevitabilmente elastiche. Pur comprendendone la necessità in un ambito connotato da forte variabilità fattuale, non si può non

[24] V., da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 18934 del 20/4/2017, C.E. ed a., in *ambientediritto.it*.
[25] Quest'ultima possibilità è provocatoriamente prospettata da VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Amb. Svil.*, n. 1/2017, p. 5 ss.
[26] L'opportunità di una valutazione comparativa sullo stato del bene "prima" e "dopo" la condotta di inquinamento è suggerita da SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.* 68, cit., 205. Sulla necessità di seguire un metodo di indagine basato su parametri scientifici v. MELZI D'ERIL, *op. cit.*, p. 48 e MOLINO, *op. cit.*, p. 5.

rilevare come ciò finisca per demandare ancora una volta alla giurisprudenza il compito di tracciare, *ex post*, i confini applicativi della fattispecie[27].

3. Il "ravvedimento operoso" tra intenzione e risultato.

Le statuizioni inerenti alla fattispecie premiale di cui all'art. 452-*decies* c.p. rappresentano certamente il profilo di maggiore interesse della pronuncia in commento. Come già accennato, a differenza della previsione incriminatrice sopra esaminata, che può già vantare una ben solida elaborazione giurisprudenziale, l'attenuante *de qua*, invero poco esplorata anche in dottrina, non è stata ancora oggetto di un'effettiva sperimentazione applicativa.

Conviene ricordare che tale previsione, rubricata "ravvedimento operoso", è stata introdotta dalla legge n. 68 del 2015 e contiene due circostanze attenuanti ad effetto speciale, legate alla condotta postdelittuosa del reo, applicabili ai delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI-*bis* c.p., nonché al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 aggravato ai sensi dell'art. 452-*octies* c.p.

In particolare, il primo comma prevede una riduzione della pena dalla metà ai due terzi per "*colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi*"; e ancora, una riduzione da un terzo alla metà "*nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*".

Si tratta, pertanto, di una fattispecie premiale che contiene modalità alternative di condotta sia di natura sostanziale, cioè tali da incidere sull'offesa in precedenza prodotta, sia di tipo processuale, risolvendosi in un aiuto all'attività dell'autorità di polizia o giudiziaria[28]. In questi termini, essa riproduce un modello di intervento sempre più diffuso nella nostra legislazione, tipico della legislazione "emergenziale", ma anche di quei settori in cui le esigenze di prevenzione dell'offesa a beni di rango apicale consigliano al legislatore non solo un'anticipazione della tutela penale, ma anche

[27] Anche nel caso di specie, la Corte di cassazione si è limitata a indicare "*l'estensione, notevole, dell'area interessata da tale presenza di inquinanti liquidi, tra zona pavimentata e una porzione anche di nudo terreno*" (v. punto 2 dei "Considerato in diritto"), senza fornire più dettagliate indicazioni.

[28] Parla di circostanze "a geometria variabile" SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di MANNA), cit., p. 121. Sulla differenza tra ravvedimento sostanziale e processuale v. TOSCANO, Post crimen patratum. *Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso*, Torino, 2022, spec. p. 401 ss.

di affiancare alle norme incriminatrici delle apposite norme premiali che, a seguito della violazione del precetto primario, mirano a incentivare specifiche condotte del reo, in chiave *lato sensu* riparativa.

In tale ordine di idee, la materia ambientale si propone quale ambito elettivo di siffatta strategia di intervento, trattandosi di uno dei settori in cui l'interesse alla punizione dell'autore del fatto risulta largamente secondario rispetto alla possibilità di ottenere dallo stesso una sia pur tardiva conformazione al precetto violato che assicuri la neutralizzazione del pericolo insorto. Non bisogna infatti trascurare che, forse mai come in questo settore, l'autore del fatto si trova in una posizione privilegiata per neutralizzare o riparare gli effetti pregiudizievoli della propria condotta, sicché, nella prospettiva di assicurare la massima tutela del bene ambiente, il suo intervento viene incoraggiato perché non solo particolarmente efficace, ma molto spesso indispensabile.

Non sorprende perciò constatare come, al di là della previsione in commento, la tendenza a utilizzare la categoria della (non) punibilità come fattore propulsore di condotte riparatorie risulti variamente diffusa e consolidata *in subiecta materia*[29].

Nel caso di specie, come anticipato, i ricorrenti invocavano l'applicazione dell'attenuante *de qua* asserendo la ritenuta integrazione dei presupposti della prima delle condotte ivi contemplate, cioè l'essersi adoperati per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori. In particolare, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe provato – attraverso le dichiarazioni di un teste – che gli stessi abbiano collaborato alla messa in sicurezza in corso nelle aree oggetto di imputazione.

La Corte di cassazione, tuttavia, rigetta anche tale motivo di ricorso, osservando "*che l'espressione "adoperarsi per" ben può essere intesa anche nel senso […] di "salvaguardare", come tale implicante un risultato*".

Il punto, evidentemente, rappresenta uno snodo decisivo – non solo nel caso di specie – ai fini dell'individuazione delle concrete *chances* applicative di siffatta attenuante, chiamando in causa valutazioni che investono il "ruolo" che a detta norma si intende assegnare nelle complessive strategie di tutela del bene ambiente.

[29] Sulle logiche premiali che attraversano il diritto penale ambientale, indispensabile il rinvio a DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio* de iure condito *e* de iure condendo, Torino, 2020, spec. p. 59 ss. Sui più recenti interventi del legislatore in tale direzione v., AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *lexambiente.it,* 29 gennaio 2023, p. 1 ss. Al contempo, la dottrina non ha mancato di segnalare i tratti del "diritto penale di lotta" emersi nella materia *de qua*, ravvisabili sia sul versante legislativo che, soprattutto, su quello giurisprudenziale: così RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo d'autore*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 2/2020, p. 1081 ss.

Il dubbio ermeneutico sorge anche in ragione di una poco perspicua formulazione della disposizione che, per stessa ammissione della Corte di cassazione, risulta "*obiettivamente suscettibile di interpretazioni riduttive valorizzanti la mera buona volontà disgiunta dal risultato*". Cionondimeno, nella prospettiva accolta dai giudici di legittimità, una simile lettura deve essere respinta sia in ragione del "*più consistente effetto attenuante della pena assegnato alla prima parte del comma 1 dell'art, in parola (riduzione dalla metà a due terzi)*", che della "*prospettiva di risultato*" perseguita dal legislatore, la quale impedirebbe di dare rilievo alla mera attivazione del reo priva di ogni effetto.

Un siffatto esito interpretativo viene dunque sostenuto con dovizia di argomentazioni e appare certamente plausibile alla luce del tenore letterale della norma e del *favor reparationis* che ispirerebbe la medesima. A supporto delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione potrebbe poi richiamarsi il testo originario della proposta di legge che ha condotto alla riforma degli ecoreati, ove si faceva ricorso alla formula "*per chi si adopera al fine di evitare*", espressione che, con ancora maggiore evidenza rispetto al testo vigente, sembrava escludere la necessità del conseguimento di un risultato concreto[30]. La modifica successivamente intervenuta potrebbe allora essere letta come indice di una precisa scelta chiarificatrice del legislatore, orientata a subordinare il riconoscimento del beneficio premiale all'effettivo conseguimento del risultato auspicato.

Cionondimeno, ad uno sguardo più attento, le conclusioni dei giudici di legittimità paiono comunque esporsi a non trascurabili riserve critiche, sulle quali è ora necessario soffermarsi.

Una prima "asimmetria" sembra emergere già dalla lettura della disposizione in esame: mentre nella prima ipotesi il legislatore premia il reo che "*si adopera per evitare*", nella seconda si richiede espressamente che l'agente provveda "concretamente" alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi[31], avverbio peraltro ripetuto nella successiva ipotesi di ravvedimento c.d. processuale. Tale circostanza, di per sé, sembrerebbe lasciar intendere che nel primo caso il legislatore richieda solamente l'effettività dell'impegno e non già dell'esito conseguito, esigendosi un risultato "concreto" solo nelle altre ipotesi contemplate dalla previsione in esame.

[30] V. *Lavori preparatori* della riforma degli ecoreati del 2015, disponibili in *documenti.camera.it*

[31] Su siffatta ipotesi, non direttamente oggetto di scrutinio dei giudici nella sentenza *de qua*, ci limitiamo a rinviare alle osservazioni di DE NOZZA, *Il diritto dell'ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale* in *sistemapenale.it.*, 26 novembre 2024, p. 27, il quale osserva che "*la norma in commento richiama l'operazione di messa in sicurezza complessivamente intesa, senza, quindi, fare distinzioni tra quella d'emergenza, quella operativa e quella permanente*", aggiungendo come la norma la norma dia "*rilievo anche alla sostenibilità economica dell'operazione di ripristino dello stato dei luoghi* stricto sensu *inteso*".

Indicazioni ancora più significative in tale direzione sembrano poi essere suggerite da un'interpretazione in chiave sistematica.

Giova sul punto ricordare che l'"*adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori"* costituisce una formula piuttosto ricorrente nell'ambito delle fattispecie premiali legate alla condotta postdelittuosa del reo, già a partire dalla previsione generale di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che collega il premio all'adoperarsi del reo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, accompagnando tale espressione con l'avverbio "efficacemente".

Tale ultima puntualizzazione, secondo l'interpretazione pacificamente accolta in dottrina, manifesta la necessità di riservare il premio a quanti raggiungono un risultato concreto di tutela che, viceversa, non sarebbe richiesto[32]. Non può dunque considerarsi privo di rilievo il fatto che, nella fattispecie di cui all'art. 452-*decies* c.p., il legislatore non abbia puntualizzato la necessità di un "efficace" adoperarsi del reo.

In tal senso, peraltro, sembra condurre il raffronto con altre previsioni speciali di recente introdotte nella legislazione penale.

Senza indugiare sulla vasta congerie di fattispecie premiali presenti nel nostro ordinamento in cui il legislatore si è premurato di precisare la necessità di riservare il trattamento *in mitius* a quanti si siano "efficacemente adoperati" nella direzione auspicata[33], può essere qui sufficiente richiamare la circostanza attenuante di cui all'art. 323-*bis*, comma 2, c.p., introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 (cioè cinque giorni dopo rispetto alla previsione in esame) nell'ambito dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale fattispecie prevede una riduzione della pena da un terzo a due terzi "*per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*". Risulta, dunque, difficile ipotizzare che lo stesso legislatore abbia negligentemente omesso di precisare l'esigenza di un risultato effettivo nell'ipotesi del 452-

[32] Si veda, per tutti, MADDALENA, voce *Ravvedimento operoso*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 753. Una simile interpretazione, del resto, risulta in linea con la lettura in chiave oggettiva dell'attenuante in questione, affermatasi soprattutto a partire dalla pronuncia della Corte costituzionale del 23 aprile 1998, n. 138. Già prima della sentenza della Corte costituzionale, si era pronunciata in questo senso anche la giurisprudenza di legittimità: v. Cass., 30/11/1989, in *Riv. Pen.*, 1991, p. 195.

[33] Per una ricognizione sistematica di siffatte ipotesi, oltre al già citato volume di TOSCANO, Post crimen patratum, cit., si veda anche SCHIRÒ, *Le condotte penalmente meritevoli*, Torino, 2024.

decies c.p.; ben più plausibile, al contrario, che egli abbia deliberatamente scelto di non imporre tale requisito nel ravvedimento operoso in materia ambientale[34].

Del resto, anche le ragioni dell'efficienza a cui pure la norma in esame si ispira non contrastano con un simile esito interpretativo. È verosimile l'idea, sostenuta dalla Corte nella sentenza in commento, secondo cui, in una logica efficientista, l'adoperarsi infruttuoso non sarebbe utile a giustificare la (significativa) attenuazione del trattamento sanzionatorio riconosciuto da tale previsione. Allo stesso tempo, tuttavia, si potrebbe ritenere che addossare al reo l'onere del risultato concreto rischierebbe di indebolire la forza incentivante della norma e che, pertanto, sia più "utile" considerare tale previsione come un'obbligazione "di mezzi" e non "di risultato"[35].

Per tali ragioni, pare, dunque, doversi privilegiare l'interpretazione, già suggerita dai primi commentatori, secondo cui non è necessario che il contributo richiesto dimostri concreta utilità, risultando sufficiente la "buona volontà" del trasgressore oggettivamente manifestata e non del risultato finale[36]. Beninteso, ciò non vuol dire che possa premiarsi qualunque iniziativa del reo di segno antagonista al reato commesso, dovendosi comunque circoscrivere l'applicazione dell'attenuante a quelle iniziative concrete e idonee a interrompere l'*iter* criminoso.

Quanto, poi, al termine utile per realizzare la condotta richiesta dal legislatore ai fini della concessione dell'aggravante, non espressamente indicato dal legislatore rispetto alla condotta postdelittuosa in esame, i giudici di legittimità giungono alla conclusione che comunque il reo debba essersi attivato quantomeno anteriormente all'inizio del dibattimento.

Viene, in proposito, rilevato che, per l'ipotesi successiva di "*messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi*", la stessa disposizione indica espressamente il termine ultimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, cui si collega, ove le predette attività siano ancora "*in corso di esecuzione*", anche una sospensione del procedimento. Si sottolinea, a riguardo, che lo stesso secondo comma dell'art. 452-*decies* c.p. estende la sospensione del procedimento alle "*attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione*", così comprendendo anche le iniziative, qui in esame, che evitino che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori. Da qui, la necessità che

[34] Simile risultato, per esempio, non viene richiesto nella già richiamata fattispecie di cui all'art. 630, comma 5, c.p., che contiene la medesima formula della disposizione in esame. Cfr. PALAZZO, *La recente legislazione penale,* Padova, 1985, p. 208.
[35] Così, con riferimento alla fattispecie di c.d. "dissociazione attuosa" di cui all'art. 8, d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-*bis*.1, comma 3, c.p.), BERARDI, *Le sanzioni "premiali" nel diritto penale: "dissociazione", "collaborazione" e loro effetti*, in *Commentario sistematico al Codice Penale. Persone e sanzioni* (a cura di RONCO), vol. III, Bologna, 2006, p. 494. ss.
[36] Cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"*, cit., p. 218.

anche le iniziative che evitino che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori si realizzino prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Si tratta di una lettura pienamente condivisibile, anche considerato che l'esigenza di contenere i limiti temporali dell'azione riparatoria appare coerente con le peculiarità del bene ambiente e con la necessità di adoperarsi per una reintegrazione "utile", evidentemente compromessa in principio in caso di intervento tardivo.

4. Spunti di riforma per una maggiore valorizzazione del premio nei delitti contro l'ambiente.

Alla luce delle considerazioni svolte, pur nella varietà di soluzioni prospettabili nell'esegesi della fattispecie di cui all'art. 452-*decies* c.p., ciò che appare incontestabile è la scarsa attrattività che tale previsione ha sin qui dimostrato.

Sotto tale profilo, la sentenza in commento, a prescindere dal grado di condivisione delle soluzioni cui perviene, offre senza dubbio utili indicazioni a riguardo, ma rappresenta soprattutto un'opportunità preziosa per interrogarsi, anche astraendo dal caso concreto, sulle effettive potenzialità applicative delle previsioni premiali nell'ambito dei delitti ambientali.

Quanto alle cause del limitato impiego di tale previsione, queste sono certamente molteplici e non adeguatamente sondabili in questa sede[37].

Tra queste, la disamina svolta ha certamente messo in primo piano l'oscurità del dettato normativo, che, essendo foriera di incertezza applicativa, contribuisce di per sé, ed in modo significativo, a indebolire la forza incentivante del premio. Deve, in proposito, considerarsi che, a fronte di condotte postdelittuose non sufficientemente tipizzate, l'opzione premiale rimane eccessivamente esposta alla valutazione discrezionale del giudice, così perdendo l'affidabilità necessaria per incentivare il reo a ravvedersi. Sotto tale profilo, una descrizione più determinata dei presupposti della fattispecie premiale potrebbe senz'altro rafforzare l'efficacia della norma nel promuovere comportamenti riparatori.

In secondo luogo, un'ulteriore causa può essere individuata nell'effetto attenuante – e non già esimente – collegato alla condotta *post crimen patratum*. Per quanto la riduzione di pena prevista da

[37] Sui criteri che possono orientare la scelta del legislatore in merito alla tipologia di beneficio da riconnettere al comportamento postdelittuoso del reo v. TOSCANO, *op. cit.*, p. 123

tale fattispecie sia tutt'altro che irrisoria[38], non pare comunque azzardato ritenere che la stessa non risulti comunque sufficientemente "attrattiva" da incentivare il ravvedimento operoso del reo.

Al contempo, è evidente che un'eventuale modifica della fattispecie in chiave esimente debba essere vagliata con la massima prudenza, rifuggendo da semplificazioni concettuali che potrebbero risultare fuorvianti e disfunzionali. Occorre, infatti, a tacer d'altro, considerare l'impatto delle ipotesi di non punibilità sopravvenuta sull'efficacia generalpreventiva delle scelte incriminatrici e sulla complessiva razionalità del sistema[39]. Nel caso di specie, evidentemente, il legislatore non ha ritenuto che la controcondotta del reo fosse in grado di sovvertire il giudizio sulla "meritevolezza di pena" insito nella tipicità del fatto.

Si tratta di una scelta che, rispetto alla fattispecie di "inquinamento ambientale", può considerarsi pienamente giustificata sia in termini politico-criminali che di proporzionalità della risposta sanzionatoria, specie avendo riguardo alla gravità di tale delitto. Al contempo, tuttavia, occorre ricordare che la circostanza in esame determina il medesimo effetto attenuante in relazione a tutti i delitti del Titolo VI-*bis*, tra i quali rientra anche la fattispecie di cui all'art. 452-*quinquies* c.p., che punisce l'inquinamento e il disastro ambientale realizzati con colpa.

Proprio tale configurazione "unitaria" della fattispecie attenuante, a ben vedere, appare meno convincente, non solo perché finisce per equiparare sul versante premiale situazioni profondamente eterogenee, ma anche perché risulta eccessivamente "rigorosa" nei confronti di quanti abbiano commesso un delitto ambientale per colpa e si attivino concretamente, secondo le modalità previste dal legislatore, in direzione antagonista al reato. In tali ipotesi, in cui manca a monte una volontà criminosa del soggetto agente, sarebbe forse più equo valorizzare il premio nella sua massima estensione, rafforzando così l'incentivazione di interventi riparatori da parte del reo, quanto mai utili e necessari in simili contesti.

In questa direzione, in verità, si era già orientata una proposta avanzata dalle Commissioni riunite di Giustizia e Ambiente del Senato nel corso dei lavori preparatori, le quali avevano ipotizzato l'introduzione di un secondo comma all'art. 452-*decies* c.p., che prevedeva una causa di non punibilità sopravvenuta in riferimento alle condotte colpose punite nel titolo VI-*bis* c.p.[40]. A ciò si

[38] Si consideri, peraltro, l'operatività della previsione di cui all'art. 63, comma 3, c.p., che in relazione alle circostanze ad effetto speciale prevede che "*l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta*".
[39] V., ancora, TOSCANO, *op. cit.*, spec. p. 43 ss.
[40] Si veda il d. d .l. S. 1345-B "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", reperibile in *senato.it*.

aggiunga che anche nel codice tedesco, che è stato assunto a modello dal nostro legislatore[41], è prevista una tale differenziazione del premio tra delitti dolosi e colposi contro l'ambiente. Il § 330b, Abs. 1, *StGB*, introdotto nel 1980 e inserito nel Titolo XXIX relativo ai delitti contro l'ambiente ("*Straftaten gegen die Umwelt*"), consente infatti al giudice, con riguardo alle fattispecie dolose, di ridurre la pena (§ 49, Abs. 2, *StGB*) ovvero di rinunciare alla stessa qualora il reo abbia volontariamente scongiurato il pericolo ovvero rimosso la situazione da lui causata prima che ne derivi un danno di rilevante entità; diversamente, per le ipotesi colpose, si prevede unicamente la non punibilità.

Per quanto un simile intervento non possa considerarsi integralmente risolutivo delle molteplici criticità manifestate dalla fattispecie premiale in esame, esso senza dubbio rappresenterebbe, quantomeno con riferimento agli illeciti colposi, un significativo passo avanti nella valorizzazione delle condotte riparatorie, contribuendo ad assicurare una più efficace tutela dell'ambiente, senza compromettere la complessiva razionalità del sistema.

[41] V. *supra* nota 2.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

IL CONCORSO APPARENTE TRA INCENDIO BOSCHIVO AGGRAVATO E DISASTRO AMBIENTALE E GLI ULTERIORI SPAZI PER IL REATO EVENTUALMENTE COMPLESSO

THE APPARENT CUMULATION OF FOREST FIRE AND ENVIREONMENTAL DISASTER AND THE FURTHER SPACES FOR THE "EVENTUALLY COMPLEX OFFENCE"

di Ludovico BIN

Abstract. Con la pronuncia in esame, la Corte d'Appello di Firenze ribalta la decisione del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto applicabili in concorso i reati di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.) aggravato (ai sensi dei commi 3 e 4) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p., nn. 1 e 3). La condivisibile soluzione nel senso del concorso apparente di norme permette di svolgere qualche ulteriore considerazione in merito ai rapporti che possono instaurarsi tra il disastro ambientale e le altre fattispecie di incendio: l'esigenza di assicurare anche in tali ipotesi l'applicabilità di una sola fattispecie sembra infatti legittimare una ulteriore figura a ciò deputata, cioè il reato eventualmente complesso.

Abstract. With the ruling under examination, the Court of Appeal of Florence overturns the decision of the Court of Pisa which had held that the crimes of forest fire (art. 423-*bis* c.p.) aggravated (pursuant to paragraphs 3 and 4) and environmental disaster (art. 452-*quater* c.p., nn. 1 and 3) were cumulatively applicable. The reasonable solution in the sense of the apparent concurrence of norms allows to carry out some further considerations regarding the relationships that can be established between environmental disaster and other types of fire offences: the need to ensure the applicability of a single offence also in such cases seems in fact to legitimise a further figure assigned to this purpose.

Parole chiave: Incendio boschivo, disastro ambientale, concorso di norme, reato eventualmente complesso.

Key words: Forest fire, environmental disaster, cumulative offences, eventually complex offence.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

Corte d'Appello di Firenze, sent. 13 giugno 2024, n. 2641.

Massima: *Il rapporto tra incendio boschivo aggravato (art. 423-*bis*, commi 3 e 4, c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater *c.p., nn. 1 e 3) costituisce una ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.), nel quale il concorso tra i reati è escluso, essendo da ritenere, che i fatti propri del disastro ambientale siano considerati dalla legge integrativi delle due circostanze aggravanti previste, al comma terzo e al comma quarto, dall'art. 423 bis c.p. Da ciò l'assorbimento del delitto di disastro ambientale in quello di incendio boschivo pluriaggravato.*

SOMMARIO: 1. Il caso e la decisione di primo grado – 2. La decisione della Corte d'Appello in merito al concorso di norme – 3. Il reato eventualmente complesso nei rapporti tra incendio e disastro.

1. Il caso e la decisione di primo grado

La pronuncia in commento si segnala per un'importante decisione in merito al concorso tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale.

Il caso riguardava un devastante incendio sviluppatosi nel settembre 2018 sul Monte Serra, in località Cenci (Pisa), che aveva ridotto in cenere 1.148 ettari di bosco (il 98% del quale si trovava in area protetta), distrutto diversi edifici e dunque prodotto un ingente pericolo per la pubblica incolumità.

Rispetto alla questione del concorso di norme[1], vale la pena ricordare che, in primo grado[2], Procura e giudicante avevano ritenuto che la medesima condotta incendiaria avesse dato vita a due distinti reati, entrambi applicabili dunque in concorso formale, ai sensi dell'art. 81 c.p.: da un lato il reato di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.) aggravato dal pericolo per gli edifici e dal danno ad aree protette (comma 3) nonché dalla dimensione grave, estesa e persistente per l'ambiente (comma 4); dall'altro il reato di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) caratterizzato dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema (n. 1) e dall'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto, vista l'estensione della compromissione del territorio interessato e degli effetti lesivi dell'incendio (n. 3), e aggravato dal fatto che la zona attinta era sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico (comma 2).

[1] La gran parte della motivazione, in realtà, è dedicata alla possibilità di riferire tale incendio a un'attività dolosa dell'imputato, una questione "di prova", risolta positivamente anche dal giudice dell'appello, che non sarà qui esaminata.
[2] Tribunale di Pisa n. 1356 del 17/09/2021, in *Lexambiente*, n. 4/2022, p. 98 ss., con nota di RUGA RIVA, *La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l'ambiente*, p. 62 ss.

Le dimensioni del rogo e il luogo del suo sviluppo lasciavano in effetti pochi dubbi sulla configurabilità "apparente" delle due fattispecie e delle rispettive circostanze aggravanti[3]. Rispetto alla loro applicabilità congiunta, il Tribunale concludeva per l'assenza di un concorso apparente: sulla scorta di quanto ormai consuetamente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, infatti, l'unica ipotesi generale di concorso apparente ammissibile – ove non siano ovviamente previste apposite clausole di riserva – è quella della specialità unilaterale tra fattispecie astratte, ipotesi non ricorrente tra le due fattispecie in questione. Posto infatti che un disastro ambientale non deve necessariamente essere causato da un incendio boschivo (questo passaggio è chiaramente implicito nel ragionamento), non è neppure vero che l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p., nella misura in cui si riferisce a un danno particolarmente grave per l'ambiente, risulti interamente sovrapponibile al disastro ambientale descritto dall'art. 452-*quater* c.p. (nel qual caso si potrebbe configurare un'ipotesi di reato complesso circostanziato, come previsto dall'art. 84 c.p.) Ben può esistere, sostiene infatti il giudice pisano, un'ipotesi in cui un incendio boschivo, anche se caratterizzato da un danno grave, esteso e persistente all'ambiente, non integri anche un disastro ambientale, perché il concetto di "disastro" richiede un'alterazione irreversibile dell'ecosistema (o reversibile ma a determinate condizioni di onerosità) oppure un'offesa particolarmente rilevante alla pubblica incolumità, dunque qualcosa in più del semplice danno all'ambiente, cristallizzato invece nell'aggravante dell'incendio boschivo. Le due fattispecie si porrebbero dunque in relazione di specialità reciproca o bilaterale: l'una perché più specifica rispetto alla modalità della condotta (in effetti il disastro è a forma libera, mentre l'incendio boschivo richiede appunto l'abbrucciamento), l'altra perché più specifica rispetto all'evento, allorché richiede, oltre al danno ambientale, anche l'alterazione irreversibile dell'ecosistema o l'offesa alla pubblica incolumità. Inoltre, argomenta ancora il Tribunale, anche i beni giuridici sarebbero differenti: l'art. 423-*bis* c.p. tutelerebbe infatti sì l'ambiente, ma in quanto costituito dai boschi, dalle selve, dalle foreste o dai vivai forestali destinati al rimboschimento; l'art. 452-*quater* c.p. tutela invece l'ambiente in senso più ampio, comprendendo alternativamente l'ecosistema o la pubblica incolumità.

Trattandosi di un'ipotesi di specialità bilaterale, concludeva pertanto il giudice pisano, il concorso (sbadatamente denominato "reale") deve ritenersi effettivo e va risolto, alla luce dell'unità dell'azione, secondo la disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 81 c.p. per il concorso formale.

[3] V. § VIII della sentenza cit. alla nota prec.

2. La decisione della Corte d'Appello in merito al concorso di norme

Nella sentenza qui in commento, il giudice dell'appello ha sostanzialmente accolto i motivi di ricorso dell'imputato, ribaltando la decisione di primo grado.

Sotto un primo profilo, rileva la Corte fiorentina, sarebbe priva di specifica motivazione e comunque errata la conclusione per cui le due fattispecie in questione tutelerebbero beni giuridici differenti. Certo, l'oggetto materiale dell'art. 423-*bis* c.p. è più definito, allorché richiede che il fatto riguardi "boschi, selve, foreste ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento", là dove il disastro ambientale si riferisce all'ambiente in generale. Tuttavia, come dimostra il fatto che anche il quarto comma dell'art. 423-*bis* c.p. si riferisce all'ambiente, l'orizzonte di tutela dell'incendio boschivo non dovrebbe essere riferito esclusivamente al patrimonio boschivo – sotto un profilo, cioè, meramente economico o di proprietà – quanto al bosco come *habitat*, dunque come ecosistema: si tratta del resto di una conclusione già sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza[4]. Non vi sarebbe dunque alcuna alterità: l'incendio boschivo aggravato richiede senz'altro un'offesa a una matrice ambientale, allo stesso modo in cui la richiede il disastro ambientale *ex* art. 452-*quater* c.p.

In secondo luogo, nemmeno la ricostruzione del rapporto tra le due fattispecie astratte in termini di specialità bilaterale sarebbe condivisibile. La diversa descrizione dell'evento dell'aggravante di all'art. 423-*bis* c.p. rispetto a quelli previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 452-*quater* c.p. – cioè: danno grave, esteso e persistente all'ambiente da un lato; alterazione irreversibile (ma lo stesso vale per l'alterazione reversibile particolarmente onerosa) di un ecosistema dall'altro – dovrebbe essere infatti letta come una differenza puramente terminologica, spiegabile più in ragione della distanza temporale tra l'introduzione dell'una e dell'altra fattispecie che di una percepibile volontà da parte del legislatore di rendere i due reati applicabili in concorso.

In relazione invece al disastro ambientale caratterizzato dall'offesa alla pubblica incolumità (art. 452-*quater*, comma 1, n. 3 c.p.), il medesimo discorso può essere svolto – secondo il giudice fiorentino – rispetto all'aggravante del pericolo per edifici (art. 423-*bis*, comma 3, c.p.), tenendo presente che "gli 'edifici' possono essere abitati o comunque frequentati, anche in modo saltuario, da

[4] La sent. in commento richiama sul punto Cass. Sez. 1, n. 26623 del 17/6/2019. Per la dottrina, v. gli Autori cit. *infra* alla nota 7.

persone", e che il reato di incendio boschivo è stato inserito dal legislatore nel novero dei delitti contro l'incolumità pubblica.

L'esito del ragionamento è così riassumibile: entrambe le fattispecie di disastro ambientale contestate, a forma libera dal punto di vista della condotta, coincidono quanto all'evento con una delle circostanze dell'art. 423-*bis* c.p.: si instaura così un rapporto pienamente inquadrabile nell'art. 84 c.p., cioè un reato complesso circostanziato, che è un'ipotesi di concorso apparente. Pertanto, il reato ambientale deve ritenersi assorbito in quello di incendio boschivo aggravato.

Il primo dei due argomenti proposti dalla Corte d'Appello sembra in effetti cogliere senz'altro nel segno, benché quello dell'identità del bene giuridico sia un criterio che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha da tempo privato di ogni rilievo in questo ambito[5]. In effetti, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 423-*bis* c.p.[6], nessuno ha seriamente dubitato che l'orizzonte di tutela riguardasse il patrimonio boschivo non inteso in senso puramente patrimoniale o "proprietario", ma in quanto matrice ambientale: semmai, in dottrina si è dibattuto circa il fatto se la protezione dell'ambiente avesse del tutto sostituito o non piuttosto affiancato la tutela dell'incolumità pubblica[7]. Né, d'altra parte, il riferimento all'ambiente contenuto nella aggravante di cui al comma 4 potrebbe essere inteso come mero "insieme di piante", anziché come *habitat* vero e proprio: non si spiegherebbe altrimenti perché l'aggravante prevista dal comma 3 dovrebbe punire il danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento[8]. Per quanto dunque ininfluente ai fini della questione del concorso di norme, senz'altro corretta appare la conclusione cui giunge la Corte d'Appello. E lo stesso può dirsi – con le precisazioni che seguiranno – per le considerazioni svolte sul rapporto tra le fattispecie in esame.

---

[5] Cfr. soprattutto Cass. Sez. Un., n. 47164 del 20/12/2005, Marino; Cass. Sez. Un., n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011), Giordano; Cass. Sez. Un., n. 1963 del 28/10/2010 (dep. 2011), Di Lorenzo; Cass. Sez. Un., n. 20664 del 23/2/2017, Stalla; Cass. Sez. Un., n. 41588 del 22/6/2017, La Marca.

[6] L'incendio boschivo, originariamente costruito come aggravante dell'incendio comune, è stato collocato nell'art. 423-*bis* c.p., guadagnando il rango di reato autonomo, dal d.l. 4.8.2000, n. 220, poi convertito nella l. 6.10.2000, n. 275.

[7] Nel primo senso cfr., *ex multis*, CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica,* in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (diretto da MARINUCCI - DOLCINI), vol. II, t. I, Padova, 2003, p. 52; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, V ed., Torino, 2024, p. 334 ss.; REYNAUD, *Il* restyling *del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti*, in *Lexambiente* n. 4/2021, p. 88 ss. Nel secondo, v. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 276; ID., *Reati contro la incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale* (diretto da GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO), vol. IX, t. 1, Milano, 2008, p. 255. Per una più ampia ricostruzione si permetta il rinvio a BIN, *I delitti di incendio*, in *I reati contro l'incolumità pubblica* (a cura di CASTRONUOVO), Torino, 2024, p. 40 ss.

[8] Cfr. sul punto RUGA RIVA, *Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo (art. 423-bis cp)*, in *Leg. pen.*, 14/12/2021, p. 3.

Chi scrive aveva infatti già sostenuto in altra sede l'inopportunità di una iper-valutazione delle differenze lessicali tra le due fattispecie in questione, che in effetti ben si spiega se si considera che l'incendio boschivo e la sua aggravante sono stati introdotti nell'ordinamento ben quindici anni prima del delitto ambientale[9]. La differenza tra "*danno grave, esteso e persistente all'ambiente*" e "*alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema / alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*" è infatti evidentemente frutto di una modernizzazione della terminologia. Le acquisizioni tecnico-scientifiche degli ultimi anni hanno ormai sostituito al tradizionale, generico riferimento al "danno ambientale" una comprensione assai più specifica, che ha introdotto nuove sotto-categorie: la scomponibilità dell'ambiente in singole matrici, il concetto di ecosistemi, la graduazione del danno almeno nella progressione reversibilità/eccessiva onerosità/irreversibilità, ecc. Al netto della maggiore precisione tecnica, quella che non è cambiata è la sostanza semantica delle espressioni: la "nuova" terminologia altro non è, appunto, che una ridefinizione moderna del vecchio "danno ambientale"; dedurne argomenti che hanno l'effetto di aggravare la responsabilità penale dell'imputato, allorché utilizzati per giustificare un concorso effettivo di reati in luogo di un concorso apparente, sembra evidentemente eccessivo e sicuramente contrario a qualsiasi logica "penalistica" si voglia intravvedere nell'istituto del concorso di norme.

Piuttosto, questa stessa possibilità sembra remare contro un'impostazione di tale delicato istituto in termini puramente logico-formali, sulla base cioè dei rapporti semantici tra i singoli elementi che compongono gli enunciati contenuti nelle fattispecie astratte[10]: come si vede, alto è il rischio – tra gli altri – di finire col valorizzare eccessivamente sul piano delle conseguenze penali quelle che sono in realtà scelte puramente stilistiche di legislatori di epoche diverse. Il caso in esame dimostra semmai il contrario: è dal fatto che bisogna partire per impostare correttamente il problema del concorso di norme.

E infatti, nel caso di specie è stata ampiamente discussa e dimostrata l'esistenza di un disastro ambientale nelle due declinazioni di cui si è detto (quelle descritte dai nn. 1 e 3 dell'art. 452-*quater* c.p.), mentre poco o nulla si è detto sull'integrazione del "danno grave, persistente ed esteso all'ambiente": tale prova, evidentemente, è stata "implicitamente ritenuta presente sulla base degli

[9] Cfr. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *Leg. pen.*, 9/5/2023, p. 44.
[10] Per una critica più serrata ai c.d. criteri strutturali si permetta il rinvio a BIN, *Unità e pluralità di reati*, Torino, 2022, p. 211 ss.; ID., *Il reato eventualmente complesso*, cit., p. 18 ss.

stessi argomenti già impiegati per l'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile"[11]. Il fatto storico-concreto che integra, nel caso di specie, il disastro ambientale è quindi proprio lo stesso che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 423-*bis*, comma 4, c.p.: questo è il dato di partenza che dovrebbe e potrebbe razionalizzare in generale l'applicazione del concorso apparente di norme, soprattutto rispetto a quanto previsto dall'art. 84 c.p.; e che consente inoltre di chiarire anche agli altri possibili rapporti tra le varie fattispecie di incendio e le diverse declinazioni del disastro ambientale. Alla prima questione già si sono dedicate numerose pagine, cui si rinvia[12]: qui saranno riprese solo nella misura in cui contribuiscono alla seconda, cui saranno invece dedicate le pagine seguenti.

3. Il reato eventualmente complesso nei rapporti tra incendio e disastro

Come anticipato, l'art. 84 c.p., qui chiamato in causa come criterio risolutore del concorso tra incendio boschivo aggravato ai sensi dei commi 3 e 4 art. 423-*bis* c.p. e disastro ambientale descritto, rispettivamente, dai n. 1 e 3 dell'art. 452-*quater* c.p., può offrire in realtà prestazioni maggiori. Nella sua versione "classica", infatti, il reato complesso (circostanziato e non) non è che un "doppione" della specialità[13]: nel caso di specie sarebbe dunque bastato un richiamo all'art 15 c.p. per risolvere la questione, una volta correttamente deprivate di rilevanza le differenze terminologiche che caratterizzano le diverse fattispecie.

Una differente lettura, tesa a restituire autonomia precettiva all'art. 84 c.p., consiste invece nel leggervi una ulteriore ipotesi generale di concorso apparente, che funziona con la stessa logica della specialità in astratto (la c.d. *Subtraktionstechnik*), ma applicata ai fatti materiali: se una fattispecie è contenuta nell'altra non già da un punto di vista astratto – che è ciò che appunto richiede già l'art. 15 c.p. – ma dal punto di vista del fatto concreto, si ottiene un reato *eventualmente* complesso[14]. Tale impostazione dischiude interessanti scenari: ne risultano infatti in tal modo risolvibili nel senso del

[11] Così RUGA RIVA, *La prima sentenza di merito sul disastro ambientale*, cit., p. 69.
[12] BIN, *Unità e pluralità*, cit., p. 430 ss.; ID., *Il reato eventualmente complesso*, cit., p. 23 ss.
[13] In questo senso, *ex multis*, ANTOLISEI, *Reato composto, reato complesso e progressione criminosa*, in *Arch. pen.* n. 1/1949, p. 68 ss.; MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, p. 537; B. ROMANO, *Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Milano 1996, p. 237; PULITANÒ, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Torino, 2023, p. 369; MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIII ed., Milano, 2024, p. 628, che propongono una rilettura della disposizione alla luce del criterio della consunzione. In giurisprudenza v., per tutte, Cass. Sez. Un., n. 20664 del 23/2/2017; Cass. Sez. 2, n. 50155 del 16/11/2004.
[14] Si tratta di una figura certamente non nuova nella dottrina italiana: v., per tutti, ANTOLISEI, *Reato composto*, cit., p. 72; NEPPI MODONA, *Sulla posizione della «violenza» e della «minaccia» nella struttura delle fattispecie criminose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* n. 2/1963, p. 530 ss.; MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., p. 297 e 529; VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 829 ss.; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, p. 213 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, III ed., Milano, 2004, p. 794.

concorso apparente anche quei casi in cui una fattispecie non è speciale rispetto a un'altra, ma il fatto materiale mediante il quale è integrata è interamente contenuto nel fatto materiale che integra l'altra; quando, provato il fatto che integra l'una, risulta automaticamente provato anche tutto il fatto che integra l'altra, sì che può affermarsi l'esistenza di un rapporto di "continenza fattuale" di un reato nell'altro.

I benefici di una simile impostazione risultano di immediata evidenza nei rapporti che si possono instaurare tra i vari delitti di incendio presenti nel Codice e le diverse forme di disastro ambientale tipizzate dall'art. 452-*quater* c.p. Conviene esaminarli uno ad uno.

Come è evidente, il reato di incendio comune previsto dall'art. 423 c.p. non è speciale rispetto al disastro ambientale descritto dall'art. 452-*quater* c.p.: mentre infatti il delitto ambientale richiede, anche nell'ipotesi in cui il disastro dipende dalla rilevanza dell'offesa (n. 3), pur sempre l'alterazione quantomeno di una matrice ambientale[15], possono esistere fatti di incendio che non integrano anche il delitto ambientale (es. l'incendio di un capannone), così come quest'ultimo può essere realizzato anche attraverso altre modalità (es. sversamento di sostanze tossiche). Secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite[16], dovrebbe dunque trattarsi di fattispecie applicabili in concorso formale; ma, anche alla luce della sentenza in commento, una soluzione così rigorosa apparirebbe di certo poco ragionevole, considerando il più favorevole esito – il concorso apparente – cui invece si può pervenire quando in gioco vi sia un incendio di proporzioni disastrose come quello del caso in esame. Per superare l'ostacolo, la dottrina ha talvolta proposto l'utilizzo di criteri valoriali[17], cui la giurisprudenza sbarra però ormai da tempo la strada in quanto poco determinati[18].

---

[15] Cfr. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *penalecontemporaneo.it*, 17/12/2015, 11; RAMACCI, *Il "nuovo" disastro ambientale*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo* (a cura di RUGA RIVA), Torino, 2017, p. 49; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, IV ed., Milano, 2022, p. 163. Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in questo senso: cfr. ad es. Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/6/2018, in *penalecontemporaneo.it*, 11/10/2018, con nota di MAZZANTI, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*. V. anche RIZZATO, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: un'importante sentenza in tema di rapporti tra l'art. 452-quater c.p. e 434 c.p.*, in *Arch. pen.* n. 1/2019, p. 307 ss.; POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, in *Cass. pen., n.* 2/2019, p. 625 ss. (spec. 637 ss.); RIPA, *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie*, in *Lexambiente* n. 4/2018, p. 60 ss.

[16] V. *supra*, nota 5.

[17] V. ad es. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 1083, che propone la consunzione tra l'incendio boschivo e la sola ipotesi n. 3 di disastro ambientale.

[18] V. ancora *supra*, nota 5. In passato, comunque, aveva risolto nel senso della consunzione il rapporto tra incendio e disastro innominato (art. 434 c.p.) Cass. Sez. 1, n. 7629 del 24/1/2006. D'altra parte, la giurisprudenza accoglie oggi il criterio strutturale soltanto con riferimento alla specialità unilaterale, ritenendo invece applicabile il concorso formale in tutti i casi di specialità bilaterale.

Nella prospettiva qui patrocinata, ci si dovrebbe invece domandare se il fatto materiale che, nel singolo caso di specie, ha integrato l'incendio, sia lo stesso che ha integrato anche il disastro ambientale. Il *medium* che da una situazione di normalità porta ad esempio all'alterazione – irreversibile (n. 1) o difficilmente reversibile (n. 2) – dell'ecosistema può infatti senz'altro essere costituito da un evento di incendio: potrebbe dunque darsi che il fatto materiale che integra il disastro ambientale contenga in sé anche il fatto materiale che integra il reato di incendio, che non sia possibile attribuire all'agente quella porzione di fatto "finale" – l'alterazione dell'ecosistema – senza aver anche dimostrato che egli ha cagionato anche la porzione di fatto intermedia (cioè l'incendio). Il fatto materiale di incendio sarebbe dunque "contenuto" in quello di disastro, ma non sarebbe vero il contrario: provato il disastro ambientale sarebbe necessariamente provato anche l'incendio, provando l'incendio non si prova necessariamente anche il disastro ambientale, perché serve anche la prova dell'alterazione reversibile o irreversibile[19]. Il disastro può dunque *eventualmente* contenere l'incendio e l'art. 84 c.p. può permettere l'assorbimento dell'uno nell'altro.

Lo stesso discorso vale anche rispetto all'evento alternativo descritto dal n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p., che aggancia l'*ubi consistam* del disastro alla rilevanza dell'offesa per la pubblica incolumità. Tale incerta definizione non può infatti escludere la necessità che la condotta attinga comunque almeno una matrice ambientale: altrimenti, l'aggettivazione del termine "disastro" come "ambientale", espressamente prevista dalla disposizione, sarebbe priva di alcun rilievo selettivo, oltre che nominalistico. Inoltre, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare[20], quello descritto è un *evento di danno* nei confronti del bene ambiente, qualificato dal *pericolo* per l'incolumità pubblica[21]. La disposizione richiede infatti che l'offesa alla pubblica incolumità si appalesi "in ragione della rilevanza del fatto", e l'unico fatto cui tale inciso può riferirsi non può che essere quello di disastro ambientale, menzionato nella prima parte dell'art. 452-*quater* c.p.[22]: pertanto,

[19] Non rileva invece il dato che il disastro, a differenza dell'incendio, richiede una condotta *abusiva*. Sul reale significato di tale elemento, come noto, la dottrina ha discusso: al più, esso richiederebbe la necessaria violazione di norme extrapenali che delimitano l'area del rischio consentito (v. per tutti RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 275 ss.); in ogni caso, sembra difficile ipotizzare dei casi di disastro ambientale realizzato mediante incendio rilevante *ex* art. 423 c.p. (dunque non scriminato) che non abbiano il carattere dell'abusività.

[20] V. la già citata sentenza della Cassazione n. 29901/2018, in particolare i §§ 5 e 6.

[21] Ritengono invece che nella (sola) ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p. si tratti di un reato di pericolo per l'ambiente TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2021, p. 133; NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Bologna, 2021, p. 150. Sarebbe invece un reato di mera condotta, in quanto il pericolo di per sé non è un evento naturalistico, secondo BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* n. 2/2015, p. 76 ss.

[22] In questo senso SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli* "ecodelitti", in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* n. 2/2015, p. 210 ss.; MASERA, *I nuovi delitti*, cit., p. 11; ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di*

una doverosa interpretazione tassativizzante deve portare a ritenere implicito un evento naturalistico di danno per l'ambiente[23].

Ciò premesso, è evidente che anche qui non sussiste alcun rapporto di specialità con il delitto di cui all'art. 423 c.p.: l'incendio, pur necessariamente pericoloso per la pubblica incolumità, potrebbe anche non attingere alcuna matrice ambientale, mentre l'evento descritto dal n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p. potrebbe senz'altro essere realizzato a prescindere dall'esistenza di un incendio. Ma è altrettanto agevole concludere che l'evento di incendio potrebbe essere contenuto dal disastro ambientale anche in questa ipotesi, nel caso in cui, in concreto, il fatto materiale che lo integra fosse proprio il medesimo fatto materiale che costituisce l'evento di danno qualificato dal pericolo che integra il delitto ambientale. Anche in tal caso, dunque, la figura del reato eventualmente complesso potrebbe impedire il concorso formale, rendendo applicabile il solo disastro ambientale (che richiederebbe, nel caso concreto, non solo la prova dell'intero fatto di incendio, ma anche della effettiva lesione di una matrice ambientale).

Le cose stanno in modo speculare per l'incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.). Trattandosi di un'ipotesi speciale di incendio[24], è chiaro che anch'esso, come l'incendio, non è speciale rispetto al disastro ambientale. E anche in questo caso può darsi che l'evento concreto sia interamente coincidente con quello che ha dato vita al disastro ambientale: servirebbe però un evento di grandi dimensioni, che è proprio ciò che descrive la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p. In virtù di tale disposizione – che non ha eguali sul piano dell'incendio comune – si configura quindi un vero e proprio rapporto di continenza formale tra fattispecie astratte: non è dunque un'ipotesi di reato *eventualmente* complesso, ma di piana specialità, cioè (se non si attribuisce all'art.

tutela, Torino, 2018, 33, nota 96; RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), II ed., Torino, 2019, p. 105; ID., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 280 ss.; GALANTI, *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, p. 94 ss.; NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, cit., p. 147; POGGI D'ANGELO, *Il doppio evento (danno/pericolo)*, cit., p. 634 ss.; ID., *L'offesa scalare all'ambiente: contravvenzioni, eco-delitti, ecocidio. Spunti comparatistici con il nuovo reato di* mise en danger *ambientale*, in *Leg. pen.*, 3/3/2023, p. 17. In termini più dubitativi, in ragione dell'assenza di alcun riferimento esplicito all'ambiente, PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (diretto da CORNACCHIA – PISANI), Bologna, 2018, p. 127 ss.; GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.* n. 7-8/2016, p. 2714; D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, n. 1/2016, p. 105 ss.; PALMIERI, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione e riforma del Codice*, Napoli, 2019, p. 190 ss.; BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., p. 74 ss., secondo i quali tale scelta descrittiva evocherebbe un inedito "disastro sanitario".

[23] D'altra parte, benché il testo della disposizione faccia riferimento alla generica nozione di "offesa", inserire al suo interno, oltre al pericolo, anche il danno alla pubblica incolumità significherebbe equiparare dal punto di vista sanzionatorio due stadi offensivi che un'impostazione costituzionalmente orientata richiederebbe invece di differenziare: cfr. BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., p. 76; MASERA, *I nuovi delitti*, cit., p. 11.

[24] V. per tutti GARGANI, *Reati contro la incolumità pubblica*, cit., p. 215, p. 252; NUZZO, *Brevi appunti sul nuovo reato*, cit., p. 2549; REYNAUD, *Il* restyling *del delitto d'incendio boschivo*, cit., p. 91.

84 c.p., secondo l'impostazione maggioritaria, alcuna valenza *innovativa* rispetto all'art. 15 c.p.) un reato (necessariamente) complesso circostanziato. Mentre però l'incendio comune può essere *eventualmente* assorbito nel disastro ambientale, qui, per la particolare conformazione delle fattispecie astratte, è il disastro ambientale che si pone come speciale – in quanto interamente contenuto nell'aggravante del terzo comma dell'art. 423-*bis* c.p. – e che è quindi inapplicabile. Sotto questo profilo, risulta dunque inappuntabile la sentenza in commento. Meno convincente è invece il passaggio rispetto al rapporto tra l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 423-*bis* c.p. e il disastro ambientale descritto dal n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p.

La considerazione nasce evidentemente dall'idea – comunque discussa in dottrina – che l'incendio boschivo non tuteli di per sé, accanto all'ambiente, anche la pubblica incolumità: solo se una simile direttrice di tutela esulasse dall'art. 423-*bis* c.p. potrebbe immaginarsi, almeno astrattamente, uno spazio applicativo autonomo per il disastro descritto dal n. 3, e avrebbe dunque senso precisare, come fa il giudice fiorentino, un assorbimento di tale distinta porzione di disastro nell'aggravante che richiede un pericolo per edifici, letta nel quadro di tutela della pubblica incolumità: anche qui, dunque, saremmo di fronte a un reato complesso circostanziato.

Ora, sembra innegabile che il profilo offensivo almeno di questa specifica componente del comma 4 sia effettivamente rivolto all'incolumità pubblica[25], cioè che la ragione dell'aggravamento sia rintracciabile nel fatto che, come la stessa Corte d'Appello rileva, gli edifici possono essere abitati da esseri umani. Nondimeno, la conclusione fatta propria dal giudice fiorentino sembra comportare un'indebita frammentazione del caso di specie in un doppio evento: uno integrante il n. 1 dell'art. 452-*quater* c.p., assorbito dall'aggravante del comma 3 dell'art. 423-*bis* c.p., e uno integrante il n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p., assorbito dall'aggravante del comma 4. Tuttavia, o l'evento descritto dal n. 3 si sovrappone a quelli descritti dai nn. 1 e 2, soppiantandoli ogniqualvolta sia presente un pericolo per la pubblica incolumità; oppure l'evento descritto dal n. 3 ha una consistenza autonoma, alternativa rispetto agli eventi descritti dai nn. 1 e 2[26], punirebbe cioè disastri ambientali non già inquadrabili come alterazioni irreversibili/difficilmente irreversibili. In entrambi i casi, sarebbe per definizione impossibile che il medesimo fatto materiale integrasse contemporaneamente ed effettivamente sia il

[25] Diverso è invece il caso delle ulteriori ipotesi previste nel medesimo comma 3, che accanto al pericolo per gli edifici contiene un riferimento al "*danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento*", evidentemente direzionando l'orizzonte assiologico verso la tutela dell'ambiente. Ne deduce *a contrario* che l'ipotesi non aggravata di incendio boschivo prescinderebbe dunque dall'offesa alla pubblica incolumità RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 338.
[26] Così, condivisibilmente, RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 299.

n. 1 (o 2), sia il n. 3: servirebbero fatti materialmente distinti, mentre nel caso di specie il fatto è ritenuto un fatto unitario, un unico grande incendio che ha distrutto un ecosistema mettendo contemporaneamente in pericolo l'incolumità pubblica.

La conclusione cui perviene la Corte d'Appello, dunque, per quanto comunque priva di effetti pratici, è teoricamente imprecisa: il comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p. è sì applicabile, ma non assorbe, né lascia intatto il n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p., che non è proprio integrato. Essa si spiega probabilmente considerando che nel caso in esame in effetti si era prodotto un pericolo per l'incolumità pubblica slegato dall'incendio boschivo: gli edifici cui si è più volte fatto riferimento non erano stati solo messi in pericolo dalle fiamme, ma effettivamente distrutti. Il fuoco aveva dunque attinto anche oggetti diversi dal patrimonio boschivo, e in questo potrebbe forse intravvedersi una porzione di fatto aggiuntiva rispetto al disastro puramente ambientale; ma proprio perché il mero abbruciamento di edifici non è di per sé in grado di alterare un ecosistema, il n. 3 dell'art. 452-*quater* c.p. non sarebbe comunque stato applicabile. Semmai, per rendere giustizia a questa componente del fatto materiale, si sarebbe potuto aggiungere, in concorso formale[27], il reato di incendio comune: un reato che richiede l'offesa della pubblica incolumità ma non che essa sia espressa necessariamente da un evento ambientale (come non lo è in effetti l'incendio di edifici), a differenza dell'art. 452-*quater*, n. 3, c.p.; e che non è coincidente con la circostanza prevista dal comma 4 dell'art. 423-*bis* c.p., perché questa si ferma allo stadio del pericolo per gli edifici.

Si tratta comunque, in definitiva, di una pronuncia pienamente apprezzabile sotto il profilo della "gestione" dei rapporti astratti tra fattispecie, soprattutto nella misura in cui non attribuisce rilievo decisivo alla diversa terminologia prescelta dal legislatore. In questo modo, essa perviene correttamente alla soluzione della questione nel senso del concorso apparente, certo limitandosi – come del resto ancora comanda la giurisprudenza di legittimità – all'interpretazione tradizionale e sostanzialmente abrogativa dell'art. 84 c.p., ma aprendo comunque lo spazio per una lettura evolutiva

[27] Benché infatti tra incendio boschivo e incendio comune vi sia un evidente rapporto di specialità, che dovrebbe dar vita a un concorso apparente (in senso contrario, argomentando però sull'ormai superato criterio del diverso bene giuridico, CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 195, p. 213 ss.), il concorso apparente postula comunque l'unità del fatto materiale (sul punto si permetta il rinvio a BIN, *Unità e pluralità*, cit., p. 254 ss.), che nel caso di specie non sussisterebbe, perché l'incendio comune riguarderebbe una porzione del fatto (il danno agli edifici) non coincidente con quella dell'incendio boschivo. D'altronde, se è vero che la definizione di incendio boschivo data dall'art. 2, 1. n. 353/2000 – la legge cui si deve l'introduzione dell'art. 423-*bis* c.p. – si riferisce a "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, *comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree*" (cors. agg.), come opportunamente rilevato da RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 337, nota 42, è anche vero che tale definizione è ritenuta non sovrapponibile, bensì più ampia di quella fatta propria dall'art. 423-*bis* c.p. (v. lo stesso RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, p. 336).

di tale disposizione: se infatti tra reati così gravi come quelli in questione il concorso può essere apparente, sembra poco sensato concludere invece per il concorso formale nelle meno gravi ipotesi sopra esaminate, eppure in un rapporto non assimilabile al reato (necessariamente) complesso circostanziato.

LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2025

OSSERVATORIO NORMATIVO - I TRIMESTRE 2025

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. In data 25 marzo 2025 è entrata in vigore la **legge 20 marzo 2025, n. 31**, che ha convertito con modificazioni il d. l. 24 gennaio 2025, n. 3, **recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA**. In sede di conversione, in particolare, sono state inserite nel provvedimento le disposizioni di cui al d. l. 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, che è stato così abrogato, con salvezza degli effetti già verificati.

A seguito di questo intervento, l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. ha acquisito il potere di **incrementare le risorse** da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a. fino a 400 milioni di euro. È stato, inoltre, istituito presso il Ministero delle imprese e del "made in Italy" un **fondo** con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028 per gli interventi di ripristino e di bonifica ambientale da realizzare nell'area del sito di interesse nazionale di Taranto.

È stata, infine, **modificata la disciplina sulla valutazione del danno sanitario** per gli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale – nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. In particolare, è previsto che il gestore dello stabilimento fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di valutazione del danno sanitario relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, il gestore predisponga, in luogo dello stesso, uno studio di valutazione di impatto sanitario. Il documento deve dare conto dello scenario delle emissioni dell'impianto produttivo ed è predisposto seguendo le Linee guida approvate con D. m. 27 marzo 2019.

2. È entrato in vigore in data 31 marzo 2025, il **d. l. 31 marzo 2025, n. 39** recante "***Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali***". Lo stesso, in particolare, **differisce**

l'obbligo – previsto dall'art. 1, comma 101, della l. 30 dicembre 2023, n. 213 – **di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale, al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.

Per tali imprese, il decreto precisa che l'art. 1, comma 102, della legge 213/2023 – per cui "*dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*" – si applica con decorrenza dalla stessa data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

Per le grandi imprese, invece, rimane fermo il termine del 31 marzo 2025, e la disposizione di cui all'art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

II) DISEGNI DI LEGGE

1. Il **27 febbraio 2025**, il **Senato della Repubblica** ha approvato il **disegno di legge recante "Legge di delegazione europea 2024"**, destinato a consentire l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli ultimi provvedimenti dell'Unione europea in materia ambientale**.**

Il disegno di legge è ora all'esame della Camera dei deputati**.** Esso attribuisce delega al Governo per l'attuazione delle più recenti direttive e regolamenti europei, al fine di integrarli nel diritto nazionale**.** Tra i testi normativi di **rilevanza ambientale**, si segnalano: la **Direttiva 2024/825/UE**, volta a rafforzare la lotta al **greenwashing**; la **Direttiva 2024/1203/UE**, concernente la **tutela penale dell'ambiente**, che amplia l'elenco dei comportamenti da qualificare come reati ambientali a livello degli Stati membri; la **Direttiva 2023/2413/UE** sulle **energie rinnovabili**; e la **Direttiva 2023/1791/UE** relativa all'**efficienza energetica**.

È inoltre prevista la delega per il recepimento della **Direttiva 2024/1785/UE**, che introduce **aggiornamenti alle norme IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*)** in materia di **emissioni degli impianti industriali**, recepite in Italia tramite il sistema dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**. Il Governo ha altresì ricevuto indicazioni sulle modalità di recepimento della **Direttiva 2024/2881/UE**, riguardante la **qualità dell'aria ambiente**.

Rientrano, infine, tra gli atti dell'Unione europea per i quali è prevista la delega legislativa al Governo anche alcuni **regolamenti europei**, i quali, pur essendo direttamente applicabili, necessitano di disposizioni nazionali di coordinamento e integrazione. Tra essi si annoverano: il **Regolamento**

2023/1542/UE, relativo alle **batterie** e ai relativi rifiuti; il **Regolamento 2023/1115/UE**, volto a contrastare il **commercio di materie prime** e prodotti associati a deforestazione e degrado forestale; e il **Regolamento 2022/1616/UE**, concernente il **commercio di materiali e oggetti in plastica riciclata** destinati al contatto con alimenti.

OSSERVATORIO DOTTRINALE

gennaio – marzo 2025

(a cura di Niccolò BALDELLI)

Tematiche trattate: ***Reati agroalimentari – Reati edilizi – Rifiuti – Tutela penale dell'ambiente***

[Reati agroalimentari] Federica Raffone, L'illegal oil blending *fra cripticità della normativa europea e ricostruzione domestica del precetto*, in *Rivista di Diritto Agroalimentare*, n. 1/2025, p. 119-167.

ABSTRACT - Il presente contributo analizza uno specifico caso di *blending* dell'olio di oliva a partire da una recente pronuncia del Tribunale di Perugia, che attesta la liceità penale della miscelazione fra olio vergine ed extravergine d'oliva. La sentenza risulta originale per aver affrontato in maniera inedita il tema. Ricostruendo la «disciplina speciale specifica» dell'olio, e ripercorrendo i fatti ed i motivi che hanno determinato l'assoluzione per il giudice di prime cure, si indagherà se ci si trovi dinanzi ad una nuova casistica di *illegal blending*, o se tale pratica sia consentita ed esente da sanzioni. In definitiva, il caso portato ad esempio si rivela un'occasione di riflessione sulle problematiche di gestione domestica delle norme penali alimentari che presentino una struttura "aperta", laddove l'essenza del precetto penalistico si fondi su un contenuto extra-penale, c.d. elemento normativo, necessariamente da ricostruire alla luce normativa europea cogente. Il caso risulta, inoltre, di particolare interesse per il penalista in quanto evidenzia l'emergere di un errore sulla legge extra-penale.

[Reati edilizi] Alessandro Andronio, *La funzione riparativa e non punitiva dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive*, in *Cassazione Penale*, n. 1/2025, p. 300 – 317.

ABSTRACT - Con decisione definitiva, la Corte EDU, all'unanimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si denunciava la violazione degli artt. 6, § 1 (diritto a un giusto processo), 7 (*nulla poena sine lege*) CEDU e 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) CEDU, pronunciandosi su un caso relativo all'ordine demolizione di un'opera edilizia abusiva disposto dall'autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di sentenza definitiva di condanna. L'ordine di demolizione va considerato come finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e, perciò, privo di una funzione punitiva e non soggetto alla disciplina della prescrizione della pena.

[Rifiuti] Riccardo Ercole Omodei, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e le sfide (irrisolte) dell'armonizzazione sanzionatoria: il caso degli illeciti in materia di rifiuti*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, n. 3-4/2024, p. 446 – 476.

ABSTRACT - Il presente contributo ha l'obiettivo di indagare i limiti dell'attuale politica criminale europea sul versante dell'armonizzazione sanzionatoria. Sempre più di frequente, infatti, l'UE adotta al riguardo il criterio della soglia minima di massimo sanzionatorio. Tale metodo, però, non tiene in dovuta considerazione le peculiarità, e le notevoli differenze, dei sistemi punitivi degli ordinamenti degli Stati membri. Partendo, dunque, dalla recente Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, la quale adotta ampiamente tale criterio, il contributo cerca di ricostruire i possibili effetti che questa può provocare sui sistemi italiano, tedesco e svedese nell'ambito dei reati in materia di gestione e spedizione di rifiuti. L'analisi ha l'intento di sottolineare le distorsioni derivanti dal recepimento della Direttiva negli ordinamenti considerati, e di

invitare a ripensare la strategia di politica criminale in sede di armonizzazione sanzionatoria.

[Rifiuti] Tommaso Passarelli, *Riflessioni sulla fattispecie di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 452*-quaterdecies *c.p., a partire da una recente sentenza della corte di cassazione,* in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia,* n. 3-4/2024, p. 479 - 499.

ABSTRACT - Il contrasto ai *green crimes* rappresenta un'esigenza sempre più diffusa nei sistemi giuridici moderni, nazionali e sovranazionali. Infatti, sono sempre più frequenti le riforme in materia di diritto penale dell'ambiente protese all'aggiornamento delle tecniche di incriminazione, in ragione della crescente importanza assunta dal bene ambientale. Il sistema italiano ha introdotto da lungo tempo il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che in origine era stato pensato in funzione del contrasto agli interessi della criminalità mafiosa nel settore degli ecoreati. Col tempo, la fattispecie è stata adattata anche a diverse (e, se vogliamo, minori) manifestazioni delittuose, compiute da singoli autori al di fuori dei contesti tipici del crimine organizzato. Con la riforma di cui alla l. n. 68/2015 è stata introdotta una nuova circostanza aggravante all'art. 452-*octies* c.p., che tuttavia non ha convinto sia sotto l'aspetto sistemico, che sotto quello repressivo.

[Tutela penale dell'ambiente] Donato Castronuovo, *La protezione penale dell'ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa,* in *Archivio Penale Online,* n. 2/2025.

ABSTRACT - Le peculiarità fenomenologiche dei danni all'ambiente pongono interrogativi in merito alla coerenza degli strumenti di tutela ecologica apprestati dagli

ordinamenti giuridici. La transnazionalità degli effetti disastrosi su ambiente e salute, assieme all'ineffettività della salvaguardia assicurata dal diritto penale, impongono approcci sovranazionali e interdisciplinari, possibilmente basati su studi comparativi. Lo scritto, con un rapido giro d'orizzonte, si propone di ricostruire l'evoluzione che il diritto penale ambientale – segnatamente di matrice delittuosa – ha vissuto sul piano legislativo e giurisprudenziale, prima e dopo l'inclusione nel codice degli eco-delitti (e in particolare del disastro ambientale "nominato"), lumeggiandone le criticità costituzionali. Verrà altresì evocata la questione della portata del riferimento espresso all'ambiente tra i beni di rilevanza costituzionale, dopo la riforma del 2022. Le conclusioni saranno dedicate alle difficoltà di approccio alle fenomenologie di rischio contemporanee con il vecchio arnese penalistico.

[Tutela penale dell'ambiente] Mathilde Funck-Brentano, *Filling the Gaps Left by the Environmental Crime Directive and the Environmental Liability Directive: A Toolbox Approach*, in *European Energy and Environmental Law Review*, Volume 34, Issue 1 (2025), pp. 10 - 23.

ABSTRACT - Environmental crime is today one of the largest criminal activity in the world and among the most profitable. In addition to the high level of environmental criminality, environmental pollution in general remains a major issue in the European Union (EU). Two Directives aim to address environment damages and environmental crimes in a horizontal manner, in order to instore a sufficiently deterrent and efficient system of environmental protection. The Environmental Crime Directive (ECD) and the Environmental Liability Directive (ELD) both improved the legal system for environmental protection in the EU but some major gaps remain such as the lack of possibility for affected persons to access to justice under these Directives and the lack of implementation and enforcement of these provisions within Member States. This

paper proposes a solution to build a stronger and more comprehensive legal system for environmental protection at the EU level, which is to put in place a toolbox including criminal, administrative and civil tools to protect the environment. The interplay of these different regimes allow for a more comprehensive legal framework capable of responding to a variety of cases in the most efficient manner. In order for this toolbox to function efficiently, two measures need to be implemented: a harmonized data collection system for both Directives and mandatory financial security.

[Tutela penale dell'ambiente] Daria Perrone, Think globally, act locally": *obiettivi e vincoli della direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, n. 3-4/2024, p. 500 - 517.

ABSTRACT - L'approvazione della direttiva 2024/1203/UE dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente ha rappresentato una tappa decisiva nell'ambito del processo di attuazione degli ambiziosi obiettivi prefissati nel Green Deal europeo. Concepita secondo l'innovativo modello c.d. "a base totale", ossia con una poderosa normativa di dettaglio e stringenti vincoli per i legislatori nazionali, la nuova direttiva si distingue per il fatto di prefiggersi l'apprezzabile obiettivo di un serio contrasto della criminalità ambientale, soprattutto transnazionale, in sintonia con i lavori attualmente pendenti per l'approvazione di una nuova Convenzione per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Graverà ora sul nostro legislatore l'adempimento dei nuovi obblighi di criminalizzazione, oltre all'adeguamento dell'articolato trattamento sanzionatorio.

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

[Nota del curatore

La decisione della Corte d'Appello che si riporta ha ad oggetto una vicenda, relativa ad un grande incendio boschivo, la cui sentenza di condanna di primo grado è già stata pubblicata sul numero 4/2022 di questa Rivista. Si rimanda al richiamato fascicolo per la descrizione del fatto. Di seguito ci si soffermerà soltanto sulla parte della decisione di parziale riforma della sentenza di primo grado.]

Corte di Appello di Firenze, Prima sezione penale, n. 2641 del 13 gennaio 2024.

Art 423 *bis* c.p.; Art. 452 *quater* c.p.; concorso apparente di norme; reato complesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[…]

Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la difesa contesta la valutazione del Tribunale in punto di mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra i reati ascritti all'imputato: quello di incendio boschivo aggravato è da ritenere speciale rispetto al reato a condotta libera previsto dall'art. 452 *quater* c.p. Infatti, il bene giuridico risulta essere il medesimo e il carattere di gravità, estensione e persistenza previsto dall'aggravante dell'incendio boschivo coincide, anche concettualmente, con la tendenziale irreversibilità che caratterizza l'evento del disastro ambientale.

[…]

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, oggetto del secondo motivo di impugnazione, la valutazione della Corte è invece parzialmente diversa da quella dei giudici di primo grado. Nella sentenza impugnata il Tribunale dedica alcune pagine a sottolineare, in modo senz'altro corrispondente alle risultanze processuali, l'enorme portata distruttiva dell'incendio del 24 settembre 2018. Non vi è alcun dubbio (e, del resto, non è contestato da parte dell'appellante) che si sia in

presenza di una devastazione di portata eccezionale, come peraltro compiutamente argomentato e documentato nella consulenza svolta per incarico del pubblico ministero […].

Il Tribunale ha ritenuto che l'imponente incendio boschivo sia tale da integrare entrambi i reati di cui alla rubrica. Questa comprende sia l'ipotesi dell'incendio boschivo aggravato dal danno grave, esteso e persistente all'ambiente e dal pericolo per gli edifici (con la distruzione di cinque immobili e il danneggiamento di altri sei), oltre al danno ad aree protette (si tratta della violazione dell'art. 423 *bis* commi 1,3 e 4 c.p.), sia quella del disastro ambientale (art. 452 *quater* comma 1 numeri 1, 2 e 3 e comma 2 c.p.).

Secondo la valutazione del Tribunale (non contestata, in questa parte, nell'appello, cosicché non vi è necessità di specifici approfondimenti) i due reati sono entrambi sussistenti. Infatti l'incendio boschivo ha provocato senza alcun dubbio conseguenze tali da integrare le aggravanti previste dal comma 3 e dal comma 4 (quest'ultima aggravante, ad effetto speciale, prevede un aumento della pena "della metà", mentre la prima è soggetta al regime ordinario dell'aumento fino a un terzo ex art. 64 c.p.); allo stesso tempo la condotta ha integrato anche l'ipotesi del disastro ambientale: infatti l'incendio ha determinato una alterazione dell'ecosistema in parte irreversibile, in parte reversibile, ma solo mediante procedimenti eccezionali e particolarmente onerosi, oltre a un grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Secondo quanto ritenuto del Tribunale analizzando il rapporto tra le due fattispecie, i due reati danno luogo a una ipotesi di concorso formale, mentre sarebbe da escludere l'ipotesi del concorso apparente di norme. Questo perché "l'unica ipotesi in cui sussiste il concorso apparente di norme è quella del rapporto di specialità unilaterale tra le fattispecie da considerarsi come astratte": nella specie si verterebbe, invece, in una ipotesi di specialità bilaterale reciproca (secondo il Tribunale la fattispecie dell'incendio boschivo è speciale quanto alle modalità della condotta, il disastro ambientale è da ritenere speciale quanto all'evento). Inoltre, anche il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie sarebbe da ritenere diverso.

Nell'appello si obietta che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il bene giuridico tutelato risulta essere il medesimo, comparando l'ipotesi del disastro ambientale e quella dell'incendio boschivo caratterizzato da un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (art. 423 *bis* comma 4 c.p.). Inoltre il carattere di gravità, estensione e persistenza previsto dall'aggravante dell'incendio boschivo coincide, semanticamente e concettualmente, con la "tendenziale irreversibilità" che caratterizza l'evento del disastro ambientale, mentre la condotta prevista dal reato di incendio boschivo è senza dubbio speciale rispetto alle modalità (libere) previste dall'art. 452 *quater* c.p.

Pertanto viene meno il rapporto di specialità bilaterale, dovendosi concludere per l'assorbimento del reato di disastro ambientale nell'ipotesi aggravata di incendio boschivo.

Al riguardo si deve osservare, in primo luogo, che anche ad avviso della Corte la conclusione del Tribunale (peraltro priva di specifica motivazione) in merito alla ritenuta divergenza del bene giuridico tutelato dalle due norme (p. 47 della sentenza) non può essere condivisa.

Invero, se non vi è dubbio che il primo comma dell'art. 423 *bis* c.p. individua l'oggetto materiale dell'incendio sanzionando quello che investe "boschi, selve, foreste ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento", è da tenere presente che per "ambiente", concetto utilizzato nel definire l'aggravante prevista del quarto comma, "si intende comunemente anche una eccezione più estesa, comprensiva di tutte le forme di vita tipiche del bosco: pertanto sono rilevanti i danni causati al bosco come habitat.." (Cass. sez. 1 17.6.2019 n. 26623).

Anche nella dottrina che si è occupata in modo specifico dell'argomento del rapporto tra incendio boschivo aggravato e disastro ambientale è stato sottolineato che l'ambiente richiamato dall'art. 423 *bis* comma 4 c.p. è da intendersi come 'ecosistema' (espressione utilizzata nel testo, di origine molto più recente, dell'art. 452 *quater* c.p., come noto introdotto con la legge 68/2015, mentre la fattispecie dell'incendio boschivo risale al d.l. 220/2000). È da ritenere riduttiva, e non imposta in alcun modo dalla generica dizione normativa, una interpretazione che voglia limitare il significato dell'ambiente tutelato dall'art. 423 *bis* comma 4 c.p. al solo 'patrimonio boschivo' strettamente inteso.

Per altro verso sul tema specifico del concorso tra i due delitti è stato osservato, ad avviso della Corte in modo condivisibile, che la differenza tra l'evento previsto dall'art. 423 *bis* comma 4 c.p. ('danno grave, esteso e persistente all'ambiente) e quello indicato all'art. 452 *quater* comma 1 n. 2 e 3 c.p. ('alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema', ovvero alterazione 'la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali') sembra essere fondamentalmente terminologica. Si tratta di un dato non decisivo, trattandosi di concetti descritti con parole diverse (da norme di epoca diversa) ma così semanticamente affini da escludere che dalla comparazione, anche astratta, tra le due fattispecie possa farsi derivare una ragione sufficiente per ritenere il concorso formale dei reati e aggravare la pena.

Il rapporto logico tra i concetti sopra indicati pertanto non giustifica la conclusione adottata dal Tribunale in tema di specialità bilaterale tra fattispecie. Allo stesso modo l'ipotesi dell'incendio boschivo aggravato dal pericolo per edifici (terzo comma dell'art. 423 *bis* c.p.) appare coincidente, nella sostanza, con quella del disastro che comporta pericolo per l'incolumità pubblica (tenendo presente che gli 'edifici' possono essere abitati o comunque frequentati, anche in modo saltuario, da

persone; del resto il reato di incendio boschivo è stato inserito dal legislatore nel novero dei delitti contro l'incolumità pubblica e in particolare dei delitti di comune pericolo mediante violenza: si tratta di una fattispecie che tutela il patrimonio forestale ma anche l'ambiente, nel senso ampio sopra indicato, e la pubblica incolumità).

Questo insieme di osservazioni orienta verso una soluzione interpretativa diversa da quella di cui alla sentenza impugnata (che peraltro ha valutato l'evento derivante dell'incendio pluriaggravato sulla base degli stessi argomenti utilizzati per il disastro ambientale).

Si versa, secondo quella che appare la conclusione più corretta, in una ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.), nel quale il concorso tra i reati è escluso, essendo da ritenere, nella valutazione in merito al rapporto tra le due fattispecie, che i fatti propri del disastro ambientale siano considerati dalla legge integrativi delle due circostanze aggravanti previste, al comma terzo e al comma quarto, dall'art. 423 *bis* c.p.

Da ciò l'assorbimento del delitto di disastro ambientale contestato al [redacted] al capo 2) in quello di incendio boschivo pluriaggravato di cui al capo 1).

È da aggiungere che quest'ultimo delitto è stato considerato più grave già con la sentenza di primo grado e dunque la pena è stata calcolata sulla base del reato di incendio boschivo pluriaggravato, con un aumento ex art. 81 c.p., nella misura di anni due di reclusione, che alla luce delle precedenti conclusioni deve essere escluso.

[…]

P.Q.M.

La Corte

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa in data 17 settembre 2021, appellata da [redacted], dichiara assorbito il delitto contestato al capo 2) in quello di incendio boschivo aggravato di cui al capo 1) e ridetermina la pena in anni dieci di reclusione;

conferma nel resto;

[…]